Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 125° — Numero 89

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 29 marzo 1984

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Basilicata

Regione Veneto

Regione Trentino-Alto Adige - Provincia di Bolzano

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Comunicato concernente la formazione del Governo

Il Presidente della Repubblica con proprio decreto 26 marzo 1984, sulla proposta del Presidente del Consiglio, ha accettato le dimissioni rassegnate dall'on. Vincenzo Scotti, deputato al Parlamento, dalla carica di Ministro senza portafoglio con incarico per il coordinamento della protezione civile ed ha altresì nominato l'on. Giuseppe Zamberletti, deputato al Parlamento, Ministro senza portafoglio.

Con altro decreto in data 27 marzo 1984, il Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio e sentito il Consiglio dei Ministri, ha conferito al Ministro Zamberletti l'incarico del coordinamento della protezione civile.

(1712)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1983, n. **1043**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Pisa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Pisa, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Pisa, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 64, relativo al corso di laurea in lingue e letterature straniere moderne (indirizzo europeo), all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente nuovo insegnamento:

letteratura spagnola moderna e contemporanea.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 luglio 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 febbraio 1984
Registro n. 13 *Istruzione, foglio n.* 87

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 settembre 1983, n. **1044**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Palermo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Palermo, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Palermo, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 105, relativo al corso di laurea in scienze agrarie, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente nuovo insegnamento:

acarologia agraria.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Selva di Val Gardena, addì 2 settembre 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 febbraio 1984
Registro n. 13 *Istruzione, foglio n.* 58

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 novembre 1983, n. **1045**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Modena.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Modena, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2035, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Modena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 71, relativo al corso di laurea in economia e commercio, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente nuovo insegnamento:

economia dell'impresa.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 novembre 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 febbraio 1984
Registro n. 13 *Istruzione, foglio n.* 80

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 novembre 1983, n. **1046**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Bari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 33, relativo al corso di laurea in filosofia, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente nuovo insegnamento:

storia della filosofia morale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 novembre 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 febbraio 1984
Registro n. 13 *Istruzione, foglio n.* 43

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 novembre 1983, n. **1047**.

Modificazione allo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Art. 10 - nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in giurisprudenza è inserito l'insegnamento di « diritto processuale del lavoro ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 novembre 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 febbraio 1984
Registro n. 13 *Istruzione, foglio n.* 76

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 febbraio 1984, n. 40.

Modificazione alla tariffa dei diritti di ingresso in borsa a favore della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 27 agosto 1905, n. 430, con il quale venne approvata e resa esecutiva la tariffa dei diritti di borsa spettanti alla camera di commercio di Milano;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1947, n. 161 e il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1959, n. 1343, con i quali sono state apportate modifiche alla tariffa dei diritti di ingresso alla borsa valori di Milano;

Vista la delibera n. 657 del 22 novembre 1983, con la quale la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Milano ha richiesto la modifica della tariffa dei diritti sopracitati;

Vista la delibera n. 1 del 13 ottobre 1975, con la quale la Commissione nazionale per le società e la borsa ha prescritto l'uso di apposita tessera personale per l'ingresso in borsa, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 138;

Visti l'art. 25 del regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068, l'art. 7 del regio decreto 4 gennaio 1925, n. 29 e gli articoli 32, 53 e 80 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011;

Sulla proposta del Ministro del tesoro;

Decreta:

Articolo unico

A decorrere dal 1° gennaio 1984 la tariffa dei diritti spettanti alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Milano per il rilascio delle tessere di accesso nei recinti riservati della locale borsa valori è stabilita nella seguente misura:

Banche:

osservatore	L.	150.000
sostituto osservatore	»	100.000
direttore, funzionari ed impiegati	»	30.000
commessi e commessi portaordini	»	10.000

Agenti di cambio:

impiegati e impiegati portaordini	L.	20.000
commessi e commessi portaordini	»	10.000
remissori	»	50.000

Commissionari:

rappresentante	L.	150.000
impiegati ed impiegati portaordini	»	25.000
commessi e commessi portaordini	»	10.000
remissori	»	50.000

Pubblico:

tariffa annuale	L.	50.000
permessi giornalieri	»	2.000

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 febbraio 1984

PERTINI

GORIA

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *marzo* 1984
Registro n. 12 *Tesoro, foglio n.* 311

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 dicembre 1983.

Finanziamento degli oneri derivanti dal regolamento (CEE) n. 1035/72 relativo alla erogazione degli aiuti di avviamento alle associazioni di produttori ortofrutticoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 3 ottobre 1977, n. 863, sul funzionamento dei regolamenti comunitari direttamente applicabili nell'ordinamento interno, in relazione all'art. 189 del trattato che istituisce la Comunità economica europea, firmato a Roma il 25 marzo 1957;

Visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 approvato dal Consiglio delle Comunità europee il 18 febbraio 1980, relativo alla concessione di aiuti di avviamento alle associazioni di produttori ortofrutticoli;

Considerato che in attuazione del citato regolamento n. 1035/72 risultano ammissibili al finanziamento del F.E.O.G.A. n. 44 domande di aiuti di avviamento da erogare ad altrettante associazioni di produttori ortofrutticoli, per un ammontare complessivo di L. 10.000.000.000, di cui il 50 per cento a carico dello Stato membro ed il 50 per cento rimborsabile dal F.E.O.G.A. successivamente alla liquidazione;

Ritenuto che, in mancanza di specifici finanziamenti a favore del settore, si rende opportuno prelevare la detta somma di lire 10.000.000.000 in ragione di lire 6.000.000.000 per il 1983 e lire 4.000.000.000 per il 1984 dal conto corrente infruttifero istituito con la menzionata legge n. 863 denominato « Ministero del tesoro - Somme occorrenti per l'esecuzione dei regolamenti e delle direttive comunitarie in attuazione dell'art. 189 del trattato di Roma »;

Udito il parere della commissione parlamentare istituita a norma dell'art. 1, terzo comma, della richiamata legge 3 ottobre 1977, n. 863;

Sulla proposta del Ministro degli affari esteri e del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri dell'agricoltura e delle foreste e del bilancio e della programmazione economica;

Decreta:

Art. 1.

Per l'attuazione delle iniziative di cui in premessa previste dal regolamento comunitario n. 1035/72 è determinata in lire 10 miliardi la spesa relativa alla concessione degli aiuti di avviamento alle associazioni di produttori ortofrutticoli.

Art. 2.

E' disposto il prelievo della somma di lire 10 miliardi di cui al precedente art. 1 dalle disponibilità esistenti sul conto corrente denominato « Ministero del tesoro - Somme occorrenti per l'esecuzione dei regolamenti e delle direttive comunitarie in attuazione dell'art. 189 del trattato di Roma » ai fini del versamento della somma stessa ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata e della correlativa assegnazione allo stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste in ragione di lire 6 miliardi per l'anno 1983 e di lire 4 miliardi per l'anno 1984.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Selva di Val Gardena, addì 29 dicembre 1983

PERTINI

ANDREOTTI — GORIA — PANDOLFI — LONGO

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *marzo* 1984
Registro n. 4 *Agricoltura, foglio n.* 291

(1639)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 dicembre 1983.

Finanziamento degli oneri derivanti dal regolamento (CEE) n. 269/79 che istituisce un'azione comune forestale in alcune zone mediterranee della Comunità.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11, sul trasferimento di funzioni statali alle regioni a statuto ordinario in materia di agricoltura;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, concernente l'attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382;

Vista la legge 3 ottobre 1977, n. 863, sul finanziamento dei regolamenti comunitari direttamente applicabili nell'ordinamento interno, in relazione all'art. 189 del trattato che istituisce la Comunità economica europea, firmato a Roma il 25 marzo 1957;

Visto il regolamento (CEE) n. 269/79, approvato dal Consiglio delle Comunità europee il 6 febbraio 1979, che istituisce un'azione comune forestale in alcune zone mediterranee della Comunità;

Considerato che la commissione delle Comunità europee ha approvato piani parziali annui esecutivi, per un importo complessivo di 249.828 milioni di lire, sulla base dei programmi speciali elaborati dalle regioni ed inoltrati alla commissione stessa dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Considerato altresì che si rende necessario l'intervento del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per accelerare, d'intesa con le regioni, la realizzazione di tali piani;

Considerato che per tale intervento il conseguente onere può calcolarsi in lire 12.000 milioni;

Ritenuto che, in mancanza di specifici finanziamenti a favore del settore, si rende opportuno prelevare la detta somma di lire 12.000 milioni per l'anno 1983 dal conto corrente infruttifero istituito con la citata legge 3 ottobre 1977, n. 863, denominato « Ministero del tesoro - Somme occorrenti per l'esecuzione dei regolamenti e delle direttive comunitarie in attuazione dell'art. 189 del trattato di Roma »;

Udito il parere della commissione parlamentare istituita a norma dell'art. 1, terzo comma, della richiamata legge 3 ottobre 1977, n. 863;

Sulla proposta del Ministro degli affari esteri e del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste e con il Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Decreta:

Art. 1.

Per l'attuazione delle iniziative di cui alle premesse previste dal regolamento (CEE) n. 269/79 è determinata in lire 12.000 milioni la spesa relativa ai contributi per la realizzazione dei piani parziali annui di forestazione.

Art. 2.

E' disposto il prelievo della somma di lire 12.000 milioni di cui al precedente art. 1 dalle disponibilità esistenti sul conto corrente denominato « Ministero del tesoro - Somme occorrenti per l'esecuzione dei regolamenti e delle direttive comunitarie in attuazione dello art. 189 del trattato di Roma » ai fini del versamento della somma stessa ed apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata e della correlativa assegnazione allo stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per l'anno 1983.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste sulla base dei piani parziali annui provvede ad assegnare alle regioni i fondi necessari per conseguire le finalità di cui alle premesse.

Le somme destinate alle regioni ai sensi del precedente comma verranno accreditate alle regioni stesse in ragione del 50% a titolo di anticipazione; per la parte residua, in una o più soluzioni sulla base dello stato di realizzazione dei piani.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Selva di Val Gardena, addì 29 dicembre 1983

PERTINI

ANDREOTTI — GORIA — PANDOLFI — LONGO

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *marzo* 1984
Registro n. 4 *Agricoltura, foglio n.* 292

(1640)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 dicembre 1983.

Finanziamento degli oneri derivanti dal regolamento (CEE) n. 458/80 relativo alla ristrutturazione dei vigneti nel quadro di operazioni collettive.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11, sul trasferimento di funzioni statali alle regioni a statuto ordinario in materia di agricoltura;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, concernente la attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382;

Vista la legge 3 ottobre 1977, n. 863, sul finanziamento dei regolamenti comunitari direttamente applicabili nell'ordinamento interno, in relazione all'art. 189 del trattato che istituisce la Comunità economica europea, firmato a Roma il 25 marzo 1957;

Visto il regolamento (CEE) n. 458/80 approvato dal Consiglio delle Comunità europee il 18 febbraio 1980 relativo alla ristrutturazione dei vigneti nel quadro di operazioni collettive;

Considerato che, in attuazione del citato regolamento n. 458/CEE, il F.E.O.G.A. - Sezione orientamento ha finanziato progetti concernenti la ristrutturazione viticola di Ha 4545, con un onere a carico dello Stato membro di lire 16,7 miliardi;

Ritenuto che, in mancanza di specifici finanziamenti a favore del settore si rende opportuno prelevare la detta somma di lire 16,7 miliardi per l'anno 1983 dal conto corrente infruttifero istituito con la menzionata legge n. 863 denominato « Ministero del tesoro - Somme occorrenti per l'esecuzione dei regolamenti e delle direttive comunitarie in attuazione dell'art. 189 del trattato di Roma »;

Udito il parere della commissione parlamentare istituita a norma dell'art. 1, terzo comma, della richiamata legge 3 ottobre 1977, n. 863;

Sulla proposta del Ministro degli affari esteri e del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro della agricoltura e delle foreste e con il Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Decreta:

Art. 1.

Per l'attuazione delle iniziative di cui in premessa previste dal regolamento comunitario n. 458/80 è determinata in lire 16.700 milioni la spesa relativa ai contributi per i progetti riguardanti la ristrutturazione dei vigneti nel quadro di operazioni collettive.

Art. 2.

E' disposto il prelievo della somma di lire 16.700 milioni di cui al precedente art. 1 dalle disponibilità esistenti sul conto corrente denominato « Ministero del tesoro - Somme occorrenti per l'esecuzione dei regolamenti e delle direttive comunitarie in attuazione dell'art. 189 del trattato di Roma », ai fini del versamento della somma stessa ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata e della correlativa assegnazione allo stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno 1983.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Selva di Val Gardena, addì 29 dicembre 1983

PERTINI

ANDREOTTI — GORIA — PANDOLFI — LONGO

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 marzo 1984
Registro n. 4 Agricoltura, foglio n. 293

(1641)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 dicembre 1983.

Finanziamento degli oneri derivanti dal regolamento (CEE) n. 355/77, integrato per il Mezzogiorno dal regolamento (CEE) n. 1361/78 relativi ad una azione comune per il miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11, sul trasferimento di funzioni statali alle regioni a statuto ordinario in materia di agricoltura;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, concernente l'attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382;

Vista la legge 3 ottobre 1977, n. 863, sul finanziamento dei regolamenti comunitari direttamente applicabili nell'ordinamento interno, in relazione all'art. 189 del trattato che istituisce la Comunità economica europea, firmato a Roma il 25 marzo 1957;

Visti il regolamento (CEE) n. 355/77, approvato dal Consiglio delle Comunità europee il 19 giugno 1978, ed il regolamento (CEE) n. 1361/78 approvato dal Consiglio delle Comunità europee il 19 luglio 1978, relativi ad una azione comune per il miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli;

Ritenuto che per i progetti da sovvenzionare con provvedimenti del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, è stato accertato, alla data del 31 dicembre 1982. un fabbisogno di 17.000 milioni di lire per la concessione dei contributi di parte nazionale in aggiunta ai contributi comunitari già concessi a carico del F.E.O.G.A. - Sezione orientamento; che il corrispondente finanziamento non trova copertura nella legge 27 dicembre 1977, n. 984, per l'insufficienza degli stanziamenti della stessa recati;

Ritenuto che, pertanto, occorre il prelievo di tale somma dal citato conto corrente infruttifero istituito con la menzionata legge n. 863 denominato « Ministero del tesoro - Somme occorrenti per la esecuzione dei regolamenti e delle direttive comunitarie in attuazione dell'art. 189 del trattato di Roma » in ragione di lire 17.000 milioni per l'anno finanziario 1983;

Udito il parere della commissione parlamentare istituita a norma dell'art. 1, terzo comma, della richiamata legge 3 ottobre 1977, n. 863;

Sulla proposta del Ministro degli affari esteri e del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro della agricoltura e delle foreste e con il Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Decreta:

Art. 1.

Per l'attuazione delle iniziative di cui in premessa previste dai regolamenti comunitari n. 355/77 e n. 1361/78 è determinata in lire 17.000 milioni la spesa relativa ai contributi da concedere.

Art. 2.

E' disposto il prelievo della somma di lire 17.000 milioni, di cui al precedente art. 1 dalle disponibilità esistenti sul conto corrente denominato « Ministero del tesoro - Somme occorrenti per l'esecuzione dei regolamenti e delle direttive comunitarie in attuazione dell'art. 189 del trattato di Roma », ai fini del versamento della somma stessa ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata e della correlativa assegnazione al cap. 7523 dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno 1983.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Selva di Val Gardena, addì 29 dicembre 1983

PERTINI

ANDREOTTI — GORIA — PANDOLFI — LONGO

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 marzo 1984
Registro n. 4 Agricoltura, foglio n. 294

(1642)

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 29 febbraio 1984.

Dichiarazione di zona sismica del comune di Tornolo.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la legge 2 febbraio 1974, n. 64, concernente provvedimenti per le costruzioni, con particolari prescrizioni per le zone sismiche;

Visto il decreto-legge 3 marzo 1975, recante disposizioni concernenti l'applicazione delle norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche, pubblicato nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* n. 93 dell'8 aprile 1975;

Visto l'art. 81, lettera *b*), del decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1977, n. 616, ai sensi del quale sono riservati allo Stato la formazione e l'aggiornamento dell'elenco delle zone dichiarate sismiche;

Visto l'art. 3, comma secondo, della citata legge numero 64/74 che demanda al Ministro dei lavori pubblici, di concerto con quello dell'interno, sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici e le regioni interessate, l'aggiornamento degli elenchi delle zone sismiche, nonché l'attribuzione ad esse dei valori differenziati dal grado di sismicità;

Visto il voto n. 225 in data 15 maggio 1981, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici sulla base delle proposte avanzate dalla commissione di studio incaricata dell'aggiornamento degli elenchi delle zone sismiche e delle attribuzioni ad esse dei valori differenziati del grado di sismicità, ha espresso parere favorevole alla classificazione e riclassificazione sismica dei comuni della regione Emilia-Romagna, ivi compreso il comune di Tornolo (Parma);

Vista la deliberazione n. 1299 in data 30 marzo 1982 della giunta regionale approvata dal consiglio regionale con delibera n. 1704 del 28 marzo 1983 con la quale la regione Emilia-Romagna, nell'esprimersi in ordine alla classificazione sismica del proprio territorio ha ritenuto che il comune di Tornolo (Parma) non fosse da includere tra i comuni sismici;

Visto il decreto ministeriale 23 luglio 1983 con il quale sono state classificate e riclassificate le zone sismiche della regione Emilia-Romagna stralciando il comune di Tornolo per il quale si è ritenuto sentire nuovamente il Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Visto il voto n. 195 del 23 settembre 1983, che qui integralmente si richiama, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici sulla base dei criteri di prudenza volti a tutela della pubblica incolumità ha confermato il proprio precedente parere in ordine alla classificazione sismica del comune di Tornolo (Parma) con grado di sismicità $S = 9$;

Decreta:

Articolo unico

Il comune di Tornolo (Parma) è dichiarato sismico, ai sensi e per gli effetti della legge 2 febbraio 1974, n. 64, con il grado di sismicità $S = 9$.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 febbraio 1984

Il Ministro dei lavori pubblici
NICOLAZZI

Il Ministro dell'interno
SCALFARO

(1614)

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 10 febbraio 1984.

Rideterminazione delle misure dell'indennità di trasferta e delle altre indennità ad essa connesse spettanti al personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visti la legge 9 gennaio 1978, n. 8, ed il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1977, n. 1206, e successive modificazioni, sul trattamento economico di missione e di trasferimento al personale della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Visto che dette norme prevedono, tra l'altro, la facoltà di rideterminare annualmente le misure dell'indennità di trasferta e di altre indennità, nel limite del 12 per cento di quelle in atto nell'anno precedente, in relazione agli indici rilevati per la maggiorazione dell'indennità integrativa speciale di cui agli articoli 1 e 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 4 febbraio 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 82 del 24 marzo 1983, con il quale è stato provveduto a rideterminare, a decorrere dal 1° gennaio 1983, le misure dell'indennità di trasferta e delle altre indennità ad essa connesse;

Ritenuto che ai fini della rideterminazione delle predette indennità a decorrere dal 1° gennaio 1984 occorre prendere in considerazione la variazione percentuale intervenuta tra gli anni 1983 e 1982 degli indici del costo della vita valevoli ai fini della determinazione delle variazioni della indennità di contingenza nei settori dell'industria e del commercio presi a base per la maggiorazione dell'indennità integrativa speciale;

Vista la lettera dell'Istituto centrale di statistica del 20 gennaio 1984, n. 1507, dalla quale risulta che la suddetta variazione percentuale è stata del 13,97 per cento;

Ritenuto opportuno procedere all'aumento delle misure delle sopra indicate indennità nel previsto limite del 12 per cento, operando gli arrotondamenti previsti dalle citate disposizioni;

Decreta:

A decorrere dal 1° gennaio 1984 le misure dell'indennità di trasferta e delle altre indennità ad essa connesse sono rideterminate come segue:

a) l'indennità di trasferta di cui all'art. 2 delle disposizioni sulle competenze accessorie approvate con legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni (art. 2, comma secondo, della legge 9 gennaio 1978, n. 8 e art. 1, punto *A*), del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1977, n. 1206) è elevata:

da lire 1.610 a lire 1.810
da lire 1.350 a lire 1.520
da lire 1.150 a lire 1.290
da lire 840 a lire 950

b) le indennità sostitutive dell'indennità di missione rideterminate in correlazione con le misure dell'indennità di trasferta stabilite al punto *A*) dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1977, n. 1206, ai sensi degli articoli 41, 48 e 59 delle disposizioni sulle competenze accessorie approvate con legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni (art. 1, punto *B*) del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1977, n. 1206), già elevate con il decreto ministeriale citato nelle premesse, sono aumentate di un ulteriore 12 per cento;

c) il premio orario di presenza a bordo di cui all'art. 52, lettera *B*), delle disposizioni sulle competenze accessorie approvate con legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni (art. 1, punto *C*), decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1977, n. 1206 e art. 11 della legge 1° agosto 1978, n. 448) è elevato:

da lire 980 a lire 1.100
da lire 720 a lire 810

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 febbraio 1984

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 febbraio 1984
Registro n. 8 Tesoro, foglio n. 106

(1706)

DECRETO 10 febbraio 1984.

Rideterminazione delle misure dell'indennità di trasferta e delle altre indennità ad essa connesse spettanti ai magistrati, agli avvocati ed ai procuratori dello Stato, agli appartenenti alle Forze armate ed ai Corpi organizzati militarmente, ai professori universitari, ai dirigenti dello Stato ed alle restanti categorie di dipendenti statali.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 26 luglio 1978, n. 417, e successive modificazioni, sul trattamento di missione e di trasferimento ai magistrati, agli avvocati ed ai procuratori dello Stato, agli appartenenti alle Forze armate ed ai Corpi organizzati militarmente, ai professori universitari ed ai dirigenti statali che consentono, tra l'altro, di rideterminare annualmente, nel limite del 12 per cento delle misure in atto nell'anno precedente, le misure dell'indennità di trasferta e di altre indennità, in relazione agli indici rilevati per la maggiorazione dell'indennità integrativa speciale di cui agli articoli 1 e 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978, n. 513, sul trattamento di missione e di trasferimento per altre categorie di dipendenti statali, il quale prevede analoga facoltà di rideterminazione nello stesso limite del 12 per cento;

Visti gli articoli 1 e 4 della legge 21 dicembre 1978, n. 852, che attribuiscono al personale dell'amministrazione periferica delle dogane ed imposte indirette una particolare indennità di trasferta, rideterminabile, ai sensi dell'art. 5 della stessa legge, secondo le disposizioni di cui al suindicato decreto del Presidente della Repubblica n. 513;

Visto il decreto ministeriale 4 febbraio 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 82 del 24 marzo 1983, con il quale è stato provveduto a rideterminare, a decorrere dal 1° gennaio 1983, le misure della indennità di trasferta e delle altre indennità ad essa connesse;

Ritenuto che ai fini della rideterminazione delle predette indennità a decorrere dal 1° gennaio 1984 occorre prendere in considerazione la variazione percentuale intervenuta tra gli anni 1983 e 1982 degli indici del costo della vita valevoli ai fini della determinazione delle variazioni dell'indennità di contingenza nei settori dell'industria e del commercio presi a base per la maggiorazione dell'indennità integrativa speciale;

Vista la lettera dell'Istituto centrale di statistica del 20 gennaio 1984, n. 1507, dalla quale risulta che la suddetta variazione percentuale è stata del 13,97 per cento;

Ritenuto opportuno procedere all'aumento delle misure delle sopraindicate indennità nel limite del 12 per cento, operando gli arrotondamenti previsti dalle citate disposizioni;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1984 le misure dell'indennità di trasferta e delle altre indennità ad essa connesse sono rideterminate come segue:

a) l'indennità di trasferta (art. 1 della legge 26 luglio 1978, n. 417 e art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978, n. 513) è elevata:

da lire 44.800 a lire 50.200
da lire 37.500 a lire 42.000
da lire 31.700 a lire 35.600
da lire 23.100 a lire 25.900
da lire 16.600 a lire 18.600

b) l'indennità per il trasporto di mobili e masserizie su percorsi serviti da ferrovia (art. 8, comma terzo, della legge 26 luglio 1978, n. 417) è elevata da lire 101 a lire 114;

c) l'indennità per percorsi o frazioni di percorso non serviti da servizi di linea (art. 8, comma quinto, della legge 26 luglio 1978, n. 417 e art. 5, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978, n. 513) è elevata da lire 166 a lire 186;

d) l'indennità per percorsi effettuati a piedi (art. 8, comma quinto, della legge 26 luglio 1978, n. 417 e art. 5, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978, n. 513) è elevata da lire 249 a lire 279;

e) l'indennità per il trasporto di mobili e masserizie su percorsi non serviti da ferrovia (art. 8, comma sesto, della legge 26 luglio 1978, n. 417 e art. 5, comma quinto, del decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978, n. 513) è elevata da lire 249 a lire 279.

Art. 2.

A decorrere dal 1° gennaio 1984 le misure dell'indennità di trasferta di cui agli articoli 1 e 4 della legge 21 dicembre 1978, n. 852, sono aumentate del 12 per cento, con arrotondamento per eccesso a lira intera.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 febbraio 1984

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *febbraio* 1984
Registro n. 8 *Tesoro, foglio n.* 105

(1707)

DECRETO 10 febbraio 1984.

Rideterminazione delle misure dell'indennità di trasferta e delle altre indennità ad essa connesse spettanti al personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 11 gennaio 1979, n. 13, e successive modificazioni, sul trattamento di missione e di trasferimento per il personale con qualifiche dirigenziali delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni che consentono, tra l'altro, di rideterminare annualmente, nel limite del 12 per cento delle misure in atto nell'anno precedente, le misure delle indennità di trasferta e di altre indennità, in relazione agli indici rilevati per la maggiorazione dell'indennità integrativa speciale di cui agli articoli 1 e 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 919, concernente analoga facoltà per le altre categorie di personale delle stesse aziende nello stesso limite del 12 per cento;

Visto il decreto ministeriale 4 febbraio 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 82 del 24 marzo 1983, con il quale è stato provveduto a rideterminare, a decorrere dal 1° gennaio 1983, le misure dell'indennità di trasferta e delle altre indennità ad essa connesse;

Ritenuto che ai fini della rideterminazione delle predette indennità a decorrere dal 1° gennaio 1984 occorre prendere in considerazione la variazione percentuale intervenuta tra gli anni 1983 e 1982 degli indici del costo della vita valevoli ai fini della determinazione delle variazioni dell'indennità di contingenza nei settori della industria e del commercio presi a base per la maggiorazione dell'indennità integrativa speciale;

Vista la lettera dell'Istituto centrale di statistica del 20 gennaio 1984, n. 1507, dalla quale risulta che la suddetta variazione percentuale è stata del 13,97 per cento;

Ritenuto opportuno procedere all'aumento delle misure delle sopra indicate indennità nel limite del 12 per cento, operando gli arrotondamenti previsti dalle citate disposizioni;

Decreta:

A decorrere dal 1° gennaio 1984 le misure dell'indennità di trasferta e delle altre indennità ad essa connesse sono rideterminate come segue:

a) l'indennità di trasferta ex art. 2 della legge 11 gennaio 1979, n. 13, è elevata:

da lire 44.640 a lire 50.000
da lire 37.240 a lire 41.710
da lire 31.350 a lire 35.120

b) l'indennità di trasferta ex art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 919, è elevata:

da lire 1.150 a lire 1.290
da lire 840 a lire 950

c) le indennità previste dall'art. 5 della legge 11 gennaio 1979, n. 13 e dagli articoli 15, 16, 17, 18 e 19 del decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 919, già rideterminate con il decreto ministeriale citato nelle premesse, sono aumentate di un ulteriore 12 per cento.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 febbraio 1984

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *febbraio* 1984
Registro n. 8 *Tesoro, foglio n.* 104

(1708)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 15 marzo 1984.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa « Centro » a r.l., in Livorno, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze del verbale d'ispezione ordinaria alla cooperativa « Centro » - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Livorno, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa « Centro » a r.l., con sede in Livorno, costituita per rogito notaio Francesco Alfieri di Livorno in data 2 agosto 1971, rep. 6431, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il dott. Giorgo Kutufà, nato il 10 aprile 1948 e residente in Livorno, corso Amedeo, 58, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 marzo 1984

p. *Il Ministro*: LECCISI

(1692)

DECRETO 17 marzo 1984.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa « Edilizia Africa » a r.l., in Napoli, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la sentenza del 15 giugno 1983, con la quale il tribunale di Napoli ha dichiarato lo stato d'insolvenza della società cooperativa a r.l. « Edilizia Africa », in liquidazione, con sede in Napoli;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267:

Decreta:

La società cooperativa a r.l. « Edilizia Africa », in liquidazione, con sede in Napoli, costituita per rogito notaio dott. Giuseppe De Luca in data 4 dicembre 1978, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e il dott. Maione Carlo, domiciliato in S. Anastasia (Napoli), via Primicerio, 60, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 marzo 1984

p. *Il Ministro*: LECCISI

(1693)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 4 giugno 1983, n. **1048.**

Riconoscimento della personalità giuridica della fondazione « Carrozza S. Leonardo - Pollicino », in Messina.

N. 1048. Decreto del Presidente della Repubblica 4 giugno 1983, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto della fondazione « Carrozza S. Leonardo - Pollicino », in Messina.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *marzo* 1984
Registro n. 16 *Istruzione, foglio n.* 162

DECRETO 25 novembre 1983, n. **1049.**

Autorizzazione al Winchester College, ente di diritto inglese, ad accettare una eredità.

N. 1049. Decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1983, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, il Winchester College, ente di diritto inglese, viene autorizzato ad accettare la eredità, pro-indiviso, consistente in un palazzo denominato « Villa Gentile », sito in Genova-Cornigliano alla via Cervetto, 35, del valore di L. 358.000.000, iscritto al nuovo catasto edilizio urbano alla sezione 3ª, foglio 79, mappale 172 sub 1, 2, 3, 4 e 5 e al nuovo catasto terreni alla sezione 3ª, foglio 79, mappale 172 di mq 790 e mappale 173 di mq 1.460, disposta dalla sig.na Olga Bickley con testamenti olografi in data 28 febbraio 1970 e 1° marzo 1970, pubblicati il 4 ottobre 1979, n. 9359 di repertorio, a rogito dott. Andrea Cassanello, notaio in Genova, con il vincolo di destinazione dei proventi allo studio della musica.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *marzo* 1984
Registro n. 16 *Istruzione, foglio n.* 163

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 14 marzo 1984:

Faraone Silvana, notaio residente nel comune di Roma, è trasferito nel comune di Benevento a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

Vosa Vittorio, notaio residente nel comune di Torino, è trasferito nel comune di Colle Sannita, distretto notarile di Benevento, con l'anzidetta condizione.

de Donato Valentina, notaio residente nel comune di Peccioli, distretto notarile di Pisa, è trasferito nel comune di Vallata, distretto notarile di Benevento, con l'anzidetta condizione.

Montalti Giuseppe, notaio residente nel comune di Massa Lombarda, distretto notarile di Ravenna, è trasferito nel comune di Bologna, con l'anzidetta condizione.

Del Panta Enrico, notaio residente del comune di Firenze, è trasferito nel comune di Sesto Fiorentino, distretto notarile di Firenze, con l'anzidetta condizione.

del Noce Federico, notaio residente nel comune di Gioia Tauro, distretto notarile di Palmi, è trasferito nel comune di Fondi, distretto notarile di Latina, con l'anzidetta condizione.

Fiore Annamaria, notaio residente nel comune di Sesto San Giovanni, distretto notarile di Milano, è trasferito nel comune di Latina, con l'anzidetta condizione.

Baldacchino Maurizio, notaio residente nel comune di Savona, è trasferito nel comune di Livorno, con l'anzidetta condizione.

Ferraro Silvana, notaio residente nel comune di Venezia, è trasferito nel comune di Poggio Imperiale, distretto notarile di Lucera, con l'anzidetta condizione.

Follieri Luciano Mattia, notaio residente nel comune di Apricena, distretto notarile di Lucera, è trasferito nel comune di Troia, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione.

Di Giovine Nicola, notaio residente nel comune di Pozzuoli, distretto notarile di Napoli, è trasferito nel comune di Casoria, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione.

Arturo Antonio Pasquale, notaio residente nel comune di Barano d'Ischia, distretto notarile di Napoli, è trasferito nel comune di Ischia, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione.

Fino Maria Luigia, notaio residente nel comune di Borgo d'Ale, distretto notarile di Novara, è trasferito nel comune di Volterra, distretto notarile di Pisa, con l'anzidetta condizione.

Grimaldi Loredana, notaio residente nel comune di Melegnano, distretto notarile di Milano, è trasferito nel comune di Muro Lucano, distretto notarile di Potenza, con l'anzidetta condizione.

Fea Mario, notaio residente nel comune di Montefalco, distretto notarile di Terni, è trasferito nel comune di Civitavecchia, distretto notarile di Roma, con l'anzidetta condizione.

Matella Antonio, notaio residente nel comune di Parma, è trasferito nel comune di Guidonia Montecelio, distretto notarile di Roma, con l'anzidetta condizione.

Greco Renato, notaio residente nel comune di Valdobbiadene, distretto notarile di Treviso, è trasferito nel comune di Roma, con l'anzidetta condizione.

Riboldi Renzo, riammesso all'esercizio professionale ai sensi della legge 18 febbraio 1983, n. 45, è assegnato nel comune di Roma, con l'anzidetta condizione.

Noli Alfredo, notaio residente nel comune di Olgiate Comasco, distretto notarile di Como, è trasferito nel comune di Nocera Inferiore, distretto notarile di Salerno, con l'anzidetta condizione.

De Luca Vincenzo, notaio residente nel comune di Laurino, distretto notarile di Salerno, è trasferito nel comune di Pisciotta, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione.

Fimiani Francesco, notaio residente nel comune di Tortorici, distretto notarile di Messina, è trasferito nel comune di Postiglione, distretto notarile di Salerno, con l'anzidetta condizione.

Vanacore Diego Ciro, notaio residente nel comune di Mondragone, distretto notarile di Santa Maria Capua Vetere, è trasferito nel comune di Sarno, distretto notarile di Salerno, con l'anzidetta condizione.

Ronza Luigi, notaio residente nel comune di Macerata Campania, distretto notarile di Santa Maria Capua Vetere, è trasferito nel comune di Marcianise, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione.

Graziano Luigi, notaio residente nel comune di Vitulano, distretto notarile di Benevento, è trasferito nel comune di Pietravairano, distretto notarile di Santa Maria Capua Vetere, con l'anzidetta condizione.

Falqui Massidda Guido, notaio residente nel comune di Rovereto, distretto notarile di Trento, è trasferito nel comune di Arco, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione.

Con decreto ministeriale 21 marzo 1984 il decreto ministeriale 14 marzo 1984 è annullato nella parte che dispone il trasferimento del notaio Follieri Luciano Mattia alla sede di Troia, distretto notarile di Lucera. Milone Giancarlo, notaio residente nel comune di San Giovanni in Croce, distretto notarile di Cremona, è trasferito nel comune di Troia, distretto notarile di Lucera, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

(1617)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 3 febbraio 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Salvatore Torrisi del dottor Orazio Torrisi, con sede e stabilimento in Catania, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° maggio 1982 al 31 ottobre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 3 marzo 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Dubini Giuseppe e C. S.p.a., con sede in Milano e stabilimenti in Orsenigo, Albavilla e Bosisio Parini (Como), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 5 aprile 1982 al 3 ottobre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *b*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 marzo 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Dubini Giuseppe e C. S.p.a., con sede e stabilimenti in Orsenigo, Albavilla e Bosisio Parini (Como), è prolungata al 2 gennaio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Dubini Giuseppe e C. S.p.a., con sede in Milano e stabilimenti in Orsenigo, Albavilla e Bosisio Parini (Como), è prolungata al 3 aprile 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 marzo 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. O.Ma.Tex. Rinach, con sede in Coccaglio (Brescia) e stabilimento in Roveto (Brescia), è prolungata al 4 settembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 marzo 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Emmer S.r.l., con sede e stabilimento in Milano, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 19 luglio 1982 al 16 gennaio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 marzo 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Mobilificio Firenze, con sede in Figline Valdarno (Firenze), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° settembre 1982 al 27 febbraio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 maggio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Metalsa S.p.a., con sede in Milano e stabilimento in Cornaredo, è prolungata al 17 aprile 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 maggio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tecno Quattro di Avezzano (L'Aquila), è prolungata al 26 dicembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 maggio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova Fast, con sede legale e stabilimento in Cumiana (Torino), è prolungata al 26 giugno 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 giugno 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Ing. Giorgio Lattes e C., con sede e stabilimento in Torino, è prolungata al 24 aprile 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 giugno 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Titanor di Aprilia (Latina), è prolungata al 24 aprile 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 giugno 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Titanor di Aprilia (Latina), è prolungata al 24 luglio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza soicale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 giugno 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Manifattura Ca' Bosio di Andrea Bosio e C. S.n.c., con sede in Peia (Bergamo), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 14 giugno 1982 al 12 dicembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 luglio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Maglificio Cis di Val di Colombo R. e C., con sede legale e stabilimento in Gorla Minore (Varese), è prolungata al 10 luglio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 luglio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Cooperativa calzaturifico Fer-Art S.r.l. di Montorio al Vomano (Teramo), è prolungata al 3 luglio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° agosto 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Casella Braga di Capriano del Colle (Brescia), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 4 gennaio 1982 al 4 luglio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 agosto 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Casella Braga di Capriano del Colle (Brescia), è prolungata al 4 ottobre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 agosto 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Casella Braga di Capriano del Colle (Brescia), è prolungata al 2 gennaio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Davis International, con sede e stabilimento in Conegliano (Treviso), è prolungata al 30 aprile 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati

Con decreto ministeriale 29 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla società I.F.C. - Imballaggi flessibili Cassino, con sede in Roma e stabilimento in Cassino (Frosinone), è prolungata al 31 luglio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 novembre 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Silga di Sommariva Bosco (Cuneo), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° luglio 1982 al 2 gennaio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 novembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Manifattura Cincla, con sede in Milano e stabilimento in Brugherio (Milano), è prolungata al 26 marzo 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 novembre 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Cooperativa San Magno di Anagni (Frosinone), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 18 giugno 1982 al 18 dicembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 novembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Silga di Sommariva Bosco (Cuneo), è prolungata al 3 aprile 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 novembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Manifattura Cincla, con sede in Milano e stabilimento in Brugherio (Milano), è prolungata al 26 giugno 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 novembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Cooperativa San Magno di Anagni (Frosinone), è prolungata al 18 marzo 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 novembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Silga di Sommariva Bosco (Cuneo), è prolungata al 3 luglio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 novembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Cooperativa San Magno di Anagni (Frosinone), è prolungata al 18 giugno 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 novembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Cooperativa San Magno di Anagni (Frosinone), è prolungata al 18 settembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta S.n.c. Bertoldo e Grosso di Forno Canavese (Torino), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 7 giugno 1982 al 5 dicembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla società S.a.s. Coriman di Atri (Teramo), è prolungata al 12 giugno 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Satel, con sede in Roma e stabilimento di Cisterna di Latina, è prolungata al 7 maggio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 28 novembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bertoldo e Grosso, in Forno Canavese (Torino), è prolungata al 6 marzo 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 dicembre 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. I.E.G. - Imprese elettriche generali, con sede in Genova e stabilimento ad Ancona, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 2 agosto 1982 al 30 gennaio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 dicembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Amitros S.r.l., con sede in Pocapaglia (Cuneo), è prolungata al 1° gennaio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 dicembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. H.L.B., con sede in Genova, stabilimento in Predosa (Alessandria) e uffici in Torino e Milano, è prolungata al 17 aprile 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 dicembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. I.E.G. - Imprese elettriche generali, con sede in Genova e stabilimento ad Ancona, è prolungata al 1° maggio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 dicembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. H.L.B., con sede in Genova, stabilimento in Predosa (Alessandria) e uffici in Torino e Milano, è prolungata al 17 luglio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 dicembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. I.E.G. - Imprese elettriche generali, con sede in Genova e stabilimento ad Ancona, è prolungata al 31 luglio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 dicembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. H.L.B., con sede in Genova, stabilimento in Predosa (Alessandria) e uffici in Torino e Milano, è prolungata al 16 ottobre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 dicembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. H.L.B., con sede in Genova, stabilimento in Predosa (Alessandria) e uffici in Torino e Milano, è prolungata al 15 gennaio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 dicembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. I.E.G. - Imprese elettriche generali, con sede in Genova e stabilimento ad Ancona, è prolungata al 30 ottobre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 dicembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposto con decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Calzaturificio Carlton, in Casalnuovo (Napoli), è prolungata per altri sei mesi. Il trattamento d'integrazione salariale è esente dal contributo addizionale di cui al punto 2) dell'art. 12, legge 20 maggio 1975, n. 164. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 dicembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ceat cavi, sede Torino e stabilimenti in Settimo Torinese (Torino) ed Ascoli Piceno, nonché uffici di vendita nazionali, è prolungata al 1° aprile 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 dicembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposto con decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Filatura Cavese, in Cava dei Tirreni (Salerno), è prolungata per altri sei mesi. Il trattamento d'integrazione salariale è esente dal contributo addizionale di cui al punto 2) dell'art. 12, legge 20 maggio 1975, n. 164. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 dicembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposto con decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, in favore dei lavoratori dipendenti dal Condominio dello stabile sito in Napoli, via S. Chiara, 41, è prolungata per altri sei mesi. Il trattamento d'integrazione salariale è esente dal contributo addizionale di cui al punto 2) dell'art. 12, legge 20 maggio 1975, n. 164. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 dicembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Officine meccaniche A. Cipriani, con sede sociale e stabilimento in Pollena di Trocchia (Napoli), è prolungata all'11 marzo 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 dicembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Fonderie e smalterie venete, con sede in Arzignano (Vicenza), e stabilimento in Altavilla Vicentina (Vicenza), è prolungata al 1° gennaio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 dicembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Carrara e Matta, con sede sociale e stabilimento in Torino, è prolungata al 27 maggio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 dicembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fonderia Dalli Cani, con sede in Arzignano (Vicenza) e stabilimento in Altavilla Vicentina (Vicenza), è prolungata al 1° gennaio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 dicembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cotonificio Di Biadene, con stabilimento in Montebelluna (Treviso), è prolungata al 31 luglio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 febbraio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. O.T.E. - Officine trasformatori elettrici, in Bergamo, è prolungata al 17 luglio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 febbraio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fiatallis Europe, in Stupinigi (Torino), stabilimenti in Lecce e Volvera (Torino), filiali commerciali in: Casoria (Napoli), Catania, Crotone, Falconara, Rozzano e Verona, è prolungata all'11 marzo 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 febbraio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Carnielli sud, in Villaricca (Napoli), è prolungata all'11 marzo 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 febbraio 1984 in favore del personale navigante ed amministrativo, dipendente dall'ufficio di Genova, dell'impresa Achille Lauro armatore, è disposta la proroga dell'indennità di cui al primo comma dell'art. 1 del decreto-legge 25 ottobre 1982, n. 796, convertito nella legge 9 dicembre 1982, n. 918, ed ai sensi dell'art. 4, comma 27, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, art. 4, comma 31, per il periodo dal 30 gennaio 1984 al 29 luglio 1984. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 febbraio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F. Duecento 80, in Pomezia (Roma), è prolungata all'8 gennaio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 febbraio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. F.lli Marino, in Napoli, è prolungata al 4 marzo 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 febbraio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla soc. Zootecnica lucana, in Potenza, è prolungata al 10 luglio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 febbraio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Metalchimica guarnizioni industriali, in Alpignano (Torino), è prolungata all'11 settembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 febbraio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Samas, in Chiuro (Sondrio), è prolungata al 18 dicembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 febbraio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposto con decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cartotecnica Santa Lucia, in Ottaviano (Napoli), è prolungata per altri sei mesi. Il trattamento d'integrazione salariale è esente dal contributo addizionale di cui al punto 2) dell'art. 12, legge 20 maggio 1975, n. 164. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 febbraio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Tecnical, in Casalnuovo (Napoli), è prolungata al 19 febbraio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 febbraio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Folonari A.C.V., con sede legale in Persico Dosimo (Cremona), e stabilimento in Scafati (Salerno), è prolungata al 19 febbraio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 febbraio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla F.I.M.U., in Carbonara Scrivia (Alessandria), è prolungata al 5 febbraio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 febbraio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fabbrica pisana, in Pisa, è prolungata al 26 febbraio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 febbraio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Regina industria, in Cinisello Balsamo e stabilimento in Olginate (Como), è prolungata al 16 ottobre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 febbraio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Meta, in Castelfidardo (Ancona), è prolungata al 10 luglio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 febbraio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Industriale Resind, in Collegno (Torino), è prolungata al 9 ottobre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 febbraio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Caleppiovinil, in Fucine di Ossana (Trento), è prolungata al 3 ottobre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 21 febbraio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Navalcarena sud, in Castellammare di Stabia (Napoli), è prolungata al 15 aprile 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 21 febbraio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Rasseno, con sede in Firenze e stabilimento in Montespertoli (Firenze), è prolungata al 2 ottobre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 febbraio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Nuova Filim, in Nova Milanese (Milano), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 21 giugno 1982 al 19 dicembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 febbraio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Rosa Rosa legno sud, in Napoli-Barra, è prolungata all'8 aprile 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 febbraio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Hidromac, in San Mauro Torinese (Torino) e stabilimenti in San Mauro Torinese (Torino) e Trino Vercellese (Vercelli), è prolungata al 30 ottobre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 febbraio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fonderie F.lli Perani, con sede e stabilimento in Brescia, è prolungata al 6 novembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 febbraio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fabbrica italiana Magneti Marelli, con sede in Milano e stabilimento in Crescenzago e Sesto San Giovanni (Milano), è prolungata al 1° gennaio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 febbraio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Cartiere di Verona S.p.a., con sede in Milano e stabilimenti in Milano, Verona e Giustina Bellunese (Belluno), è prolungata al 9 luglio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 febbraio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Rotocalcografica, con sede in Milano e stabilimento ed uffici in Cinisello Balsamo (Milano) è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° giugno 1982 al 28 novembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 febbraio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Trasfila di Terranuova Bracciolini (Arezzo), è prolungata al 12 dicembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 febbraio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Tourfil di Terranuova Bracciolini, è prolungata al 12 giugno 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 febbraio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.T.I. - Industria tecnochimica italiana, in Cotignola (Ravenna), è prolungata al 7 agosto 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 21 febbraio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. S.A.I.T. - Società applicazione isolanti termofrigoriferi, in Napoli, è prolungata al 26 febbraio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 febbraio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Metaltranciati sud, in Aci S. Antonio (Catania), è prolungata al 17 luglio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 febbraio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ingramatic, in Milano e stabilimento e ufficio in Tortona (Alessandria), è prolungata all'11 settembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 febbraio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bartoletti, in Forlì e stabilimenti in Forlì e Napoli, è prolungata al 1° gennaio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 febbraio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ceramiche Cernova, in Fiorano Modenese (Modena), è prolungata al 12 giugno 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 febbraio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Michelin italiana, con stabilimento in Trento, è prolungata al 22 aprile 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 febbraio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Co.La.Ma.In., in Terni, è prolungata al 24 aprile 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 febbraio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifatture ceramiche dei Visconti di Capodimonte, in Napoli, è prolungata al 25 marzo 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 febbraio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Manifattura di Loro, in Loro di Ciuffena (Arezzo), è prolungata al 16 gennaio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 febbraio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Merisinter, con stabilimento in Arzano (Napoli), è prolungata al 5 febbraio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 febbraio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Manifattura di Loro, in Loro di Ciuffena (Arezzo), è prolungata al 17 aprile 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 febbraio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. O.T.E. - Officine trasformatori elettrici, in Bergamo, è prolungata al 16 ottobre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 febbraio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Caleppiovinil, in Fucine di Ossana (Trento), è prolungata al 2 gennaio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 22 febbraio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Regina industria, con sede in Cinisello Balsamo e stabilimento in Olginate (Como), è prolungata al 15 gennaio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 febbraio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Meta, in Castelfidardo (Ancona), è prolungata al 9 ottobre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 febbraio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Industriale Resind, in Collegno (Torino), è prolungata al 9 gennaio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 febbraio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Colged, in Lucca, è prolungata al 18 dicembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 febbraio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Hidromac, in San Mauro Torinese (Torino) e stabilimenti in San Mauro Torinese (Torino) e Trino Vercellese (Vercelli), è prolungata al 29 gennaio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 febbraio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Trasfila di Terranuova Bracciolini (Arezzo), è prolungata al 13 marzo 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzata a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 febbraio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Tourfil di Terranuova Bracciolini (Arezzo), è prolungata all'11 settembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 febbraio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Metaltranciati sud, in Aci S. Antonio (Catania), è prolungata al 16 ottobre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 febbraio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ingramatic, con sede in Milano, e stabilimento e ufficio in Tortona (Alessandria), è prolungata all'11 dicembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 febbraio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Manifattura di Loro, Loro di Ciuffena (Arezzo), è prolungata al 17 luglio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 febbraio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Manifattura di Loro, in Loro di Ciuffena (Arezzo), è prolungata al 16 ottobre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposto con decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Carpinelli Gioacchino, in Giffoni Valle Piana, è prolungata per altri sei mesi. Il trattamento di integrazione salariale è esente dal contributo addizionale di cui al punto 2) dell'art. 12 della legge 20 maggio 1975, n. 164. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. E.S.A. - Moduli continui meccanografici, in Qualiano (Napoli), è prolungata al 4 marzo 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sordelli nautica, in Venegono Inferiore (Varese) e stabilimento in Venegono Superiore (Varese), è prolungata al 13 marzo 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposto con decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. F.lli Moscariello, in Angri (Salerno), è prolungata per altri sei mesi. Il trattamento d'integrazione salariale è esente dal contributo addizionale di cui al punto 2) dell'art. 12 della legge 20 maggio 1975, n. 164. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. La Meritermica, in Nocera Inferiore (Salerno), è prolungata al 1° aprile 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuove iniziative per l'occupazione Villacidro, in Cagliari, è prolungata al 31 dicembre 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Manifattura di Roasio, in Roasio (Vercelli), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 24 agosto 1981 al 21 febbraio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla Cooperativa C.I.E., in Caserta, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 28 settembre 1981 al 28 marzo 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. C. Palli e Figli, in Brissana (Pavia), è prolungata al 27 marzo 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposto con decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Comind Sud, in Napoli, è prolungata per altri sei mesi. Il trattamento d'integrazione salariale è esente dal contributo addizionale di cui al punto 2) dell'art. 12 della legge 20 maggio 1975, n. 164. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Cav. Orlando Quagliardi, in Castelfidardo (Ancona), è prolungata al 22 maggio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta White di Martinsicuro (Teramo), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale per il periodo dal 1° aprile 1983 al 2 ottobre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Spica di Castelli (Teramo), è prolungata al 29 gennaio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Silap, in Castelfiorentino (Firenze), è prolungata al 12 febbraio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Siv Duraflex, con sede e stabilimento in Rovereto e filiali in Rezzano (Brescia) e Borgonuovo di Pontecchio Marconi (Bologna), è prolungata al 26 marzo 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sviluppo attività produttive Avellino, in Avellino, è prolungata al 31 dicembre 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sviluppo attività produttive Caserta, in Caserta, è prolungata al 31 dicembre 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Finterm, con sede in Torino e stabilimento in Grugliasco, è prolungata al 25 dicembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a Pagliani e Provenzale, in Collegno (Torino), è prolungata al 3 marzo 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ceramiche industriali, con sede in Milano e stabilimento in Livorno, è prolungata al 22 gennaio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate nel collegamento viario porto di Salerno e circonvallazione Anas, che hanno beneficiato del decreto ministeriale 23 dicembre 1983, è prolungata di tre mesi. Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Emilio Vecchione e Figli, in Casoria (Napoli), è prolungata al 31 luglio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cem.Am.It., in Ferentino (Frosinone), è prolungata al 28 agosto 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vic italiana ex Cemater, in Macchia di Ferrandina (Matera), è prolungata al 25 settembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Galli Giuseppe, in Blera (Viterbo), è prolungata al 18 ottobre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Italgel, con sede in Parma e stabilimento in Cornaredo (Milano), è prolungata al 17 luglio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Salan, in Narni Scalo (Terni), è prolungata al 12 luglio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Atel, in San Giorgio a Cremano (Napoli), è prolungata al 2 ottobre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Rosabel, in Torrebelvicino (Vercelli), è prolungata al 31 maggio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vinitalia, in Roma, è prolungata al 22 maggio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla I.R.M.A. - Industria reggiana maglieria abbigliamento, in Reggio Emilia, è prolungata al 2 marzo 1979. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Palisud, in Taranto, è prolungata al 25 dicembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Acerra (Napoli) per i lavori relativi allo stabilimento Montefibre sospesi dal 1° settembre 1982, che hanno beneficiato del decreto ministeriale 29 novembre 1982, è prolungata di altri tre mesi. Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale del comune di Acerra (Napoli) per lavori relativi allo stabilimento Montefibre sospesi dal 1° aprile 1979, che hanno beneficiato del decreto ministeriale 26 giugno 1979, è prolungata di altri tre mesi. Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessti.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fonderie e smalterie genovesi, con sede in Milano e stabilimento in Latina, è prolungata al 31 dicembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Acerra (Napoli) per lavori relativi allo stabilimento Montefibre, che hanno beneficiato del decreto ministeriale 22 settembre 1978, è prolungata di altri tre mesi. Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. O.Ma.Tex. Rinach, con sede in Coccaglio (Brescia) e stabilimento in Roveto (Brescia), è prolungata al 5 giugno 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. C. Palli e Figli, in Bressana (Pavia), è prolungata al 27 giugno 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Cav. Orlando Quagliardi, in Castelfidardo (Ancona), è prolungata al 21 agosto 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta White di Martinsicuro (Teramo), è prolungata al 1° gennaio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Siv Duraflex, con sede e stabilimento in Rovereto e filiali in Rezzano (Brescia) e Borgonuovo di Pontecchio Marconi (Bologna), è prolungata al 26 giugno 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Emilio Vecchione e Figli, in Casoria (Napoli), è prolungata al 23 settembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vic italiana ex Cemater, in Macchia di Ferrandina (Matera), è prolungata al 25 dicembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Galli Giuseppe, in Blera (Treviso), è prolungata al 17 gennaio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Italgel, con sede in Parma e stabilimento in Cornaredo (Milano), è prolungata al 16 ottobre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vinitalia, in Roma, e prolungata al 21 novembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 6 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Atel, in San Giorgio a Cremano (Napoli), è prolungata al 1° aprile 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. O.Ma.Tex. Rinach, con sede in Coccaglio (Brescia) e stabilimento in Roveto (Brescia), è prolungata al 4 dicembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Cav. Orlando Quagliardi, in Castelfidardo (Ancona), è prolungata al 20 novembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Italgel, con sede in Parma e stabilimento in Cornaredo (Milano), è prolungata al 15 gennaio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vinitalia, in Roma, è prolungata al 31 dicembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

(1531-1532-1589)

Provvedimenti concernenti le società cooperative

Con decreto ministeriale 6 marzo 1984, i poteri conferiti al prof. Cosimo Rodio, commissario governativo della Società cooperativa edilizia «Cassia Vetus», in Roma, sono stati prorogati fino al 6 settembre 1984.

Con decreto ministeriale 6 marzo 1984 l'avv. Dario Caniglia, nato a Palermo il 9 aprile 1956 e residente a Roma, via Tuscolana, 678, è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Artea - Artisti tecnici associati», in Roma, in sostituzione dell'avv. Domenico Oropallo, il quale ha declinato l'incarico.

(1592)

MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'Università di Ferrara ad accettare due donazioni

Con decreto del prefetto di Ferrara 3 febbraio 1984, n. 17162, l'Università di Ferrara è stata autorizzata ad accettare la donazione dell'opera in pubblicazioni ed in estratti del prof. Aldo A. Luisada del valore di circa L. 154.000 a favore dell'istituto di clinica medica generale e terapia intensiva della predetta Università, per scopi culturali.

Con decreto del prefetto di Ferrara 3 febbraio 1984, n. 17486, l'Università di Ferrara è stata autorizzata ad accettare dalla Fidal di Roma, la donazione della somma di L. 15.000.000, da destinare al centro di studi biochimici sul morbo di Cooley, per ricerche svolte nel 1982.

(1583)

MINISTERO DEL TESORO

Approvazione del nuovo statuto della Cassa di risparmio della provincia di Viterbo

Con decreto ministeriale 10 marzo 1984, n. 427687, è stato approvato il nuovo statuto della Cassa di risparmio della provincia di Viterbo.

(1663)

Prezzo risultante dall'asta per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro con scadenza a tre mesi del 30 marzo 1984

In attuazione del disposto del decreto ministeriale 20 marzo 1984 relativo alla emissione dei buoni ordinari del Tesoro con scadenza a tre mesi fissata per il 30 marzo 1984, si comunica che il prezzo medio ponderato risultato dall'aggiudicazione dei buoni medesimi è di L. 96,50 comprensivo della maggiorazione di 10 centesimi stabilita nel predetto decreto 20 marzo 1984.

(1716)

MINISTERO DEL TESORO

Prospetto del corso medio dei titoli del 2° semestre 1983 valevole per il 1° semestre 1984 che possono essere accettati per cauzione dagli agenti della riscossione

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	DETRATTO IL DECIMO	
				Con cedola	Senza cedola
	Titoli di Stato				
1	Rendita 5% 1935	43,05	40,55	38,75	36,50
2	Redimibile 5,50% (Edilizia scolastica 1969-84)	92,05	89,30	82,85	80,37
3	» 6% » » 1970-85)	88,90	85,90	80,01	77,31
4	» 6% » » 1971-86)	84,65	81,65	76,19	73,49
5	» 6% » » 1972-87)	80,40	77,40	72,36	69,66
6	» 9% » » 1975-90)	78,65	74,15	70,79	66,74
7	» 9% » » 1976-91)	77,25	72,75	69,53	65,48
8	» 9% » » 1977-92)	78,20	73,70	70,38	66,33
9	» 12% (Beni esteri) 1980	77,40	71,40	69,66	64,26
10	» 10% (Cassa DD.PP. Sez. aut. cr. con. e prov.)	73,20	68,20	65,88	61,38
11	Certificati Credito Tesoro 10% (1975-85)	91,55	86,55	82,40	77,90
12	» » » 16% (1-4-1981/86)	105,45	97,45	94,91	87,71
13	» » » 16% (1-6-1981/86)	105,75	97,75	95,18	87,98
14	» » » 19% (1-8-1982/84)	109,90	100,40	98,91	90,36
15	» » » Ind. t. sem. 8,80% (1-3-1981/84)	108,75	99,95	97,88	89,96
16	» » » » » » 6,80% (1-4-1981/84)	106,80	100,00	96,12	90,00
17	» » » » » » 8,65% (1-6-1981/84)	108,80	100,15	97,92	90,14
18	» » » » » » 8,80% (1-3-1982/84)	108,80	100,00	97,92	90,00
19	» » » » » » 8,70% (1-5-1982/84)	108,60	99,90	97,74	89,91
20	» » » » » » 8,65% (1-6-1982/84)	108,55	99,90	97,70	89,91
21	» » » » » » 9,15% (1-7-1982/84)	109,05	99,90	98,15	89,91
22	» » » » » » 8,90% (1-8-1982/84)	108,55	99,65	97,70	89,69
23	» » » » » » 8,80% (1-9-1982/84)	108,40	99,60	97,56	89,64
24	» » » » » » 8,80% (1-10-1982/84)	108,45	99,65	97,61	89,69
25	» » » » » » 8,70% (1-11-1982/84)	108,55	99,85	97,70	89,87
26	» » » » » » 8,65% (1-12-1982/84)	108,50	99,85	97,65	89,87
27	» » » » » » 9,15% (1-1-1983/85)	108,65	99,50	97,79	89,55
28	» » » » » » 8,90% (1-2-1983/85)	108,15	99,25	97,34	89,33
29	» » » » » » 8,80% (1-3-1983/85)	108,00	99,20	97,20	89,28
30	» » » » » » 8,80% (1-4-1983/85)	108,05	99,25	97,25	89,33
31	» » » » » » 9,75 (1-1-1982/86)	109,85	100,10	98,87	90,09
32	» » » » » » 9,40 (1-3-1982/86)	109,35	99,95	98,42	89,96
33	» » » » » » 9,30 (1-5-1982/86)	109,40	100,10	98,46	90,09
34	» » » » » » 9,25% (1-6-1982/86)	109,30	100,05	98,37	90,05
35	» » » » » » 9,75% (1-7-1982/86)	109,80	100,05	98,82	90,05
36	» » » » » » 9,50% (1-8-1982/86)	109,45	99,95	98,51	89,96
37	» » » » » » 9,40 (1-9-1982/86)	109,15	99,75	98,24	89,78
38	» » » » » » 9,40% (1-10-1982/86)	109,25	99,85	98,33	89,87
39	» » » » » » 9,30% (1-11-1982/86)	109,20	99,90	98,28	89,91
40	» » » » » » 9,25% (1-12-1982/86)	109,25	100,00	98,33	90,00
41	» » » » » » 9,75% (1-1-1983/87)	109,60	99,85	98,64	89,87
42	» » » » » » 9,50% (1-2-1983/87)	109,10	99,60	98,19	89,64
43	» » » » » » 9,40% (1-3-1983/87)	108,90	99,50	98,01	89,55
44	» » » » » » 9,40% (1-4-1983/87)	109,15	99,75	98,24	89,78
45	Certificati Credito Tesoro E.C.U. 13% (22-2-1982/89)	107,85	101,35	97,07	91,22
46	» » » » 14% (22-11-1982/89)	110,95	103,95	99,86	93,56
47	Buoni Tesoro Poliennali 12% (1-4-1984)	104,00	98,00	93,60	88,20
48	» » » 18% (1-4-1984)	109,30	100,30	98,37	90,27
49	» » » 12% (1-10-1984)	105,15	99,15	94,64	89,24
50	» » » 18% (1-1-1985)	109,55	100,55	98,60	90,50
51	» » » 17% (1-5-1985)	108,60	100,10	97,74	90,09
52	» » » 17% (1-7-1985)	108,60	100,10	97,74	90,09
53	» » Novennali 12% (1-10-1987)	92,25	86,25	83,03	77,63

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	DETRATTO IL DECIMO	
				Con cedola	Senza cedola
	Titoli garantiti dallo Stato				
54	Prestito obbligazionario città di Napoli 6% (1968-88)	77,05	74,05	69,35	66,65
55	» » » » 10% (1975-95)	81,45	76,45	73,31	68,81
56	Prestito obbligazionario città di Milano 7% (1972-1992)	77,40	73,90	69,66	66,51
57	» » » » 7% (1973-1993)	71,00	67,50	63,90	60,75
58	» » » » 10% (1975-1985)	98,70	93,70	88,83	84,33
59	» » » » 10% (1976-1988)	90,95	85,95	81,86	77,36
60	E.N.E.L. 6% (1965-1985) I emissione	94,00	91,00	84,60	81,90
61	» 6% (1965-1985) II »	94,10	91,10	84,69	81,99
62	» 6% (1966-1986) I »	88,65	85,65	79,79	77,09
63	» 6% (1966-1986) II »	86,75	83,75	78,08	75,38
64	» 6% (1967-1987)	84,90	81,90	76,41	73,71
65	» 6% (1968-1988) I emissione	81,15	78,15	73,04	70,34
66	» 6% (1968-1988) II »	79,65	76,65	71,69	68,99
67	» 6% (1969-1989) I »	77,55	74,55	69,80	67,10
68	» 6% (1969-1989) II »	76,50	73,50	68,85	66,15
69	» 7% (1970-1985)	100,10	96,60	90,09	86,94
70	» 7% (1971-1986)	94,05	90,55	84,65	81,50
71	» 7% (1972-1987)	90,05	86,55	81,05	77,90
72	» 7% (1972-1992)	72,50	69,00	65,25	62,10
73	» 7% (1973-1993)	71,70	68,20	64,53	61,38
74	» 9% (1974-1994)	81,65	77,15	73,49	69,44
75	» 9% (1975-1985)	98,35	93,85	88,52	84,47
76	» 8,90% (1977-1984) Indicizzato semestrale	153,15	144,25	132,84	129,83
77	» 8,90% (1977-1984) II emissione indicizzata semestrale	150,30	141,40	135,27	127,26
78	» 12% (1978-1985)	101,20	95,20	91,08	85,68
79	» 12% (1978-1985) II emissione	101,20	95,20	91,08	85,68
80	» 12% (1979-1986)	98,55	92,55	88,70	83,30
81	» 12% (1980-1987)	95,45	89,45	85,91	80,51
82	» 8,45% (1980-1987) - Indicizzato semestrale	107,65	99,20	96,89	89,28
83	» 8,90% (1981-1988) » »	109,10	100,20	98,19	90,18
84	» 8,70% (1982-1989) » »	113,45	104,75	102,11	94,28
85	» 8,55% (1982-1989) » » II emissione	113,05	104,50	101,75	94,05
86	» 8,30% (1982-1989) » » III emissione	111,85	103,55	100,67	93,20
87	» 8,50% (1982-1989) » » IV emissione	112,15	103,65	100,94	93,29
88	» 8,60% (1983-1990) » » I emissione	111,70	103,10	100,53	92,79
89	» 8,50% (1983-1990) » » II emissione	111,20	102,70	100,08	92,43
90	» 8,50% (1983-1990) » » III emissione	110,75	102,25	99,68	92,03
91	Consorzio di credito OO.PP. 6% s.s. « A » (1966-1986)	89,45	86,45	80,51	77,81
92	» » » 6% s.s. « B » I emissione (1966-1996)	59,75	56,75	53,78	51,08
93	» » » 6% s.s. « B » II » (1967-1996)	62,20	59,20	55,98	53,28
94	» » » 6% s.s. « B » III » (1968-1998)	53,00	50,00	47,70	45,00
95	» » » 6% s.s. « B » IV » (1969-1999)	51,45	48,45	46,31	43,61
96	» » » 6% s.s. « B » V » (1970-2000)	65,95	62,95	59,36	56,66
97	» » » 7% s.s. « B » I » (1970-2000)	84,50	81,00	76,05	72,90
98	» » » 7% s.s. « B » II » (1971-2001)	96,50	93,00	86,85	83,70
99	» » » 6% s.s. « C » I » (1966-1996)	60,00	57,00	54,00	51,30
100	» » » 6% s.s « C » II » (1967-1996)	56,90	53,90	51,21	48,51
101	» » » 6% s.s. « C » III » (1968-1998)	56,40	53,40	50,76	48,06
102	» » » 6% « Autostrade » I emissione (1968-1998)	58,10	55,10	52,29	49,59
103	» » » 7% s.s. « Autostrade » I emissione 1970-1998)	64,00	60,50	57,60	54,45
104	» » » 7% s.s. » II » (1972-2001)	58,80	55,30	52,92	49,77
105	» » » 8% s.s. » » (1974-2002)	58,45	54,45	52,61	49,01
106	» » » 8% s.s. » II emissione (1974-2004)	57,85	53,85	52,07	48,47
107	» » » 8% s.s. » » (1975-2005)	57,30	53,30	51,57	47,97
108	» » » 9% s.s. » I » (1975-2001)	76,75	72,25	69,08	65,03
109	» » » 9% s.s. » II » (1975-2005)	62,05	57,55	55,85	51,80
110	» » » 9% s.s. » » (1976-2006)	66,60	62,10	59,94	55,89

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	Detratto il decimo	
				Con cedola	Senza cedola
111	Consorzio di credito OO.PP. 10% s.s. «Autostrade» emissione (1977-2006)	77,35	72,35	69,62	65,12
112	I.M.I. 6% s.s. «Autostrade» (1968-1998)	57,90	54,90	52,11	49,41
113	» 7% s.s. » (1973-2003) II emissione	66,60	63,10	59,94	56,79
	Obbligazioni bancarie internazionali				
114	B.I.R.S. Banca Internazionale Ricostruzione Sviluppo 7% (1972-1987)	82,95	79,45	74,66	71,51
115	B.E.I. Banca Europea Internazionale Investimenti 6% (1965-1985)	93,35	90,35	84,02	81,32
116	» » » » » 6% (1966-1986)	87,60	84,60	78,84	76,14
117	» » » » » 6% (1967-1987)	81,95	78,95	73,76	71,06
118	» » » » » 6% (1968-1988)	88,00	85,00	79,20	76,50
119	» » » » » 7% (1971-1986)	97,05	93,55	87,35	84,20
120	» » » » » 7% (1972-1987)	90,60	87,10	81,54	78,39
	Titoli assimilati ai garantiti dallo Stato ai soli fini dell'accettazione in cauzione				
121	Consorzio di credito OO.PP. 5% (1955-1966 - 1962-1994)	66,50	64,00	59,85	57,60
122	» » » 5,50% Serie trentennale	67,10	64,35	60,39	57,92
123	» » » 6% » »	60,40	57,40	54,36	51,66
124	» » » 7% » »	58.75	55,25	52,88	49,73
125	» » » 8% » » emissione 1974	58,10	54,10	52,29	48,69
126	» » » 8% » » » 1975	58,15	54,15	52,34	48,74
127	» » » 9% » » » 1975	89,75	85,25	80,78	76,73
128	» » » 8% » » » 1976	58,70	54,70	52,83	49,23
129	» » » 9% » » » 1976	61,70	57,20	55,53	51,48
130	» » » 10% » » » 1977	67,95	62,95	61,16	56,66
131	» » » 10% Serie ventennale emissione 1977	73,40	68,40	66,06	61,56
132	» » » 10% » » » 1978	75,55	70,55	68,00	63,50
133	» » » 10% » » » 1979	73,80	68,80	66,42	61,92
134	» » » 12% Serie quindicennale emissione 1980-95	84,00	78,00	75,60	70,20
135	» » » 13,50% » » » 1980-95	84,75	78,00	76,28	70,20
136	» » » 13,50% » » » 1980-95 II	91,90	85,15	82,71	76,64
137	» » » 16,50% Serie quinquennale emissione 1981-86 I	107,25	99,00	96,53	89,10
138	» » » 16,50% » » » 1981-86 II	107,25	99,00	96,53	89,10
139	» » » 18% » » » 1982-87	111,50	102,50	100,35	92,25
140	» » » 18% » » » 1982-87 II	111,50	102,50	100,35	92,25
141	» » » 17,50% » » » 1982-87	111,05	102,30	99,95	92,07
142	» » » Ind. T. sem. 9,45% Serie quinquennale 1981-86 s.s.	112,05	102,60	100,85	92,34
143	» » » » » 9,45% » » 1982-87 s.s.	111,95	102,50	100,76	92,25
144	» » » » » 9,45% » » 1982-87 III	110,95	101,50	99,86	91,35
145	» » » 6% Case agr. s.s. I emissione (1964-1984)	97,05	94,05	87,35	84,65
146	» » » 6% » » » II » (1965-1985)	92,85	89,85	83,75	80,87
147	» » » 6% » » » III » (1966-1986)	90,10	87,10	81,09	78,39
148	» » » 6% Dotazione I emissione (1966-1986)	99,25	96,25	89,33	86,63
149	» » » 6% » II » (1966-1986)	90,35	87,35	81,32	78,62
150	» » » 6% Int. stat. s.s. I emissione (1966-1986)	87,95	84,95	79,16	76,46
151	» » » 6% » » » II » (1967-1987)	84,50	81,50	76,05	73,35
152	» » » 6% » » » III » (1968-1988)	80,60	77,60	72,54	69,84
153	» » » 6% » » » IV » (1969-1989)	77,35	74,35	69,62	66,92
154	» » » 6% » » » V » (1969-1989)	75,90	72,90	68,31	65,61
155	» » » 6% » » » VI » (1970-1990)	78,00	75,00	70,20	67,50
156	» » » 7% » » vent. I emissione (1970-1990)	75,95	72,45	68,36	65,21
157	» » » 7% » » » II » (1971-1991)	74,10	70,60	66,69	63,54
158	» » » 7% » » » III » (1971-1991)	73,55	70,05	66,20	63,05
159	» » » 7% » » » IV » (1972-1992)	72,00	68,50	64,80	61,65
160	» » » 7% » » » V » (1972-1992)	70,85	67,35	63,77	60,62
161	» » » 7% » » » VI »	76,60	73,10	68,94	65,79
162	» » » 7% » » » VII »	69,20	65,70	62,28	59,13

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	DETRATTO IL DECIMO	
				Con cedola	Senza cedola
163	Consorzio di credito OO.PP. 7% Int. stat. s.s. VIII emissione	73,40	69,90	66,06	62,91
164	» » » 9% » » » (1974-1989)	80,35	75,85	72,32	68,27
165	» » » 9% » » » I emissione (1975-1990)	86,00	81,50	77,40	73,35
166	» » » 9% » » » II » (1975-1990)	85,55	81,05	77,00	72,95
167	» » » 9% » » » I » (1976-1991)	84,50	80,00	76,05	72,00
168	» » » 9% » » » II » (1976-1991)	84,95	80,45	76,46	72,41
169	» » » 10% Int. stat. 1977-1992	88,00	83,00	79,20	74,70
170	» » » 10% » » 1977-1992 II emissione	84,05	79,05	75,65	71,15
171	» » » 10% » » 1978-1988	89,55	84,55	80,60	76,10
172	» » » 10% » » 1978-1988 II emissione	94,40	89,40	84,96	80,46
173	» » » 6% A.N.A.S. s.s. (1966-1996)	58,40	55,40	52,56	49,86
174	» » » 7% » (1972-2002)	59,30	55,80	53,37	50,22
175	» » » 6% FF.SS. (Serie speciale 1965) I emissione	94,35	91,35	84,92	82,22
176	» » » 6% » » » 1965) II emissione	92,05	89,05	82,85	80,15
177	» » » 6% » » » 1966) I emissione	89,10	86,10	80,19	77,49
178	» » » 6% » » » 1966) II emissione	89,70	86,70	80,73	78,03
179	» » » 6% » » » 1967)	84,35	81,35	75,92	73,22
180	» » » 6% » » » 1969) I emissione	77,50	74,50	69,75	67,05
181	» » » 6% » » » 1969) II emissione	80,10	77,10	72,09	69,39
182	» » » 6% » » » 1970)	74,80	71,80	67,32	64,62
183	» » » 7% » » » 1971)	74,40	70,90	66,96	63,81
184	» » » 7% » » » 1972)	74,95	71,45	67,46	64,31
185	» » » 7% » » » 1972-92) II emissione	71,40	67,90	64,26	61,11
186	» » » 6% s.s. Piano Verde (1964-84) I emissione	99,30	96,30	89,37	86,67
187	» » » 6% » » » (1965-85) II »	94,80	91,80	85,32	82,62
188	» » » 6% » » » (1975-85) III »	92,80	89,80	83,52	80,32
189	» » » 6% » » » (1965-85) IV »	90,20	87,20	81,18	78,48
190	» » » 6% » » » (1967-87) V »	86,15	83,15	77,54	74,84
191	» » » 6% » » » (1967-87) VI »	83,75	80,75	75,38	72,68
192	» » » 6% » » » (1968-88) VII »	79,30	76,30	71,37	68,67
193	» » » 6% » » » (1969-89) VIII »	77,80	74,80	70,02	67,32
194	» » » 7% » » » (1971-91) I »	73,85	70,35	66,47	63,32
195	» » » 7% » » » (1971-91) II »	73,05	69,55	65,75	62,60
196	Amministrazione Ferrovie dello Stato 6% (1967-1987) I e II tr.	82,35	79,35	74,12	71,42
197	» » » » 6% (1968-1988) I, II e III tr.	79,00	76,00	71,10	68,40
198	» » » » 6% (1969-1989) I tr.	76,05	73,05	68,45	65,75
199	» » » » 7% (1970-1990) I e II tr.	76,20	72,70	68,58	65,43
200	» » » » 7% (1971-1986) I e II tr.	87,95	84,45	79,16	76,01
201	» » » » 7% (1972-1987) I e II tr.	85,10	81,60	76,59	73,44
202	» » » » 7% (1973-1988)	90,00	86,50	81,00	77,85
203	» » » » 8% (1974-1984)	102,70	98,70	92,43	88,83
204	» » » » 10% (1975-1985)	100,05	95,05	90,05	85,55
205	» » » » 10% (1975-1985) I e II tr.	96,85	91,85	87,17	82,67
206	» » » » 10% (1976-1986) I tr.	95,20	90,20	85,68	81,18
207	» » » » 10% (1977-1987) I emissione	94,85	89,85	85,37	80,87
208	» » » » 10% (1977-1987) II » I e II tr.	92,85	87,85	83,57	79,07
209	» » » » 10% (1978-1988) I »	91,90	86,90	82,71	78,21
210	» » » » 12% (1978-1988) I »	99,15	93,15	89,24	83,84
211	» » » » 12% (1979-1986)	98,90	92,90	89,01	83,61
212	» » » » Ind. sem. (8,45%) (1983-90)	109,35	100,90	98,42	90,81
213	I.R.I. 5,50% (1961-1986)	—	—	—	—
214	» 10% (1975-1985)	99,10	94,10	89,19	84,69
215	» 12% (1977-1988)	93,30	87,30	83,97	78,57
216	» 13% (1979-1989)	94,55	88,05	85,10	79,25
217	I.R.I. Ind. sem. (7,55%) (1981-91)	107,55	100,20	97,00	90,18
218	» » » (9,35%) (1982-87)	110,30	100,95	99,27	90,86
219	» Sider. Ind. sem. (8,65%) (1982-89)	111,00	102,35	99,90	92,12
220	» B. S. Spirito T. V. (9,35%) (1982-1986)	116,35	107,00	104,72	96,30

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	Detratto il decimo Con cedola	Detratto il decimo Senza cedola
221	Autostrade (Garanzia I.R.I.) 5,50% (1963-1988)	79,35	76,60	71,42	68,94
222	» » » 6,50% (1965-1985)	93,15	89,90	83,84	80,91
223	» » » 6% (1967-1987)	84,85	81,85	76,37	73,67
224	» » » 6% (1968-1988)	81,20	78,20	73,08	70,38
225	» » » 6% (1968-1986)	86,20	83,20	77,58	74,88
226	» » » 6% (1969-1989)	78,65	75,65	70,79	68,09
227	» » » 7% (1971-1986)	92,35	88,85	83,12	79,97
228	» » » 7% (1972-1988)	88,10	84,60	79,29	76,14
229	» » » 7% (1973-1991)	73,55	70,05	66,20	63,05
230	» » » 9% (1976-1986)	91,95	87,45	82,76	78,71
231	E.N.I. (Ente Nazionale Idrocarburi) Sud 7% (1972-92)	84,70	81,20	76,23	73,08
232	» » » » » 7% (1973-93)	70,25	66,75	63,23	60,08
233	» » » » » 8% (1974-94)	93,60	89,60	84,24	80,64
234	» » » » » 10% (1976-86) I serie	86,75	81,75	78,08	73,58
235	» » » » » 10% (1977-87)	86,75	81,75	78,08	73,58
236	» » » » » Ind. sem. (8,90%) (1981-88)	108,40	99,50	97,56	89,55
237	» » » » » » » (6,55%) (1981-91)	96,55	90,00	86,90	81,00
238	» » » » » » » (8,90%) (1982-89)	108,70	99,80	97,83	89,82
	Obbligazioni fondiarie ed equiparate				
239	ISVEIMER 6% (1968-1983) XV emissione	101,30	98,30	91,17	88,47
240	» 6% (1969-1984) XVI »	96,00	93,00	86,40	83,70
241	» 7% (1970-1985) XVII »	93,20	89,70	83,88	80,73
242	» 7% (1971-1986) XVIII »	90,60	87,10	81,54	78,39
243	» 7% (1971-1986) XIX »	88,80	85,30	79,92	76,77
244	» 7% (1972-1987) XX »	85,05	81,55	76,55	73,40
245	» 7% (1973-1988) XXI »	80,55	77,05	72,50	69,35
246	» 8% (1974-1984) XXII »	96,30	92,30	86,67	83,07
247	» 8% (1975-1985) XXIV »	93,90	89,90	84,51	80,91
248	» 9% (1975-1990) XXV »	80,45	75,95	72,41	68,36
249	» 8% (1975-1985) XXVI »	93,30	89,30	83,97	80,37
250	» 9% (1975-1990) XXVII »	79,20	74,70	71,28	67,23
251	» 8% (1975-1985) XXVIII »	93,00	89,00	83,70	80,10
252	» 8% (1976-1986) XXIX »	94,05	90,05	84,65	81,05
253	» 9% (1976-1991) XXX »	74,30	69,80	66,87	62,82
254	» 8% (1976-1986) XXXI »	89,20	85,20	80,28	76,68
255	» 9% (1976-1986) XXXII »	91,00	86,50	81,90	77,85
256	» 10% (1976-1991) XXXIII »	80,55	75,55	72,50	68,00
257	» 9% (1976-1986) XXXIV »	91,95	87,45	82,76	78,71
258	» 10% (1976-1991) XXXV »	79,00	74,00	71,10	66,60
259	» 10% (1976-1986) XXXVI »	90,60	85,60	81,54	77,04
260	» 10% (1979-1991) XXXVII »	80,60	75,60	72,54	68,04
261	» 10% (1979-1991) XXXVIII »	85,10	80,10	76,59	72,09
262	» 13% (1979-1989) XXXIX »	91,70	85,20	82,53	76,68
263	» 13% (1979-1985) XL »	99,65	93,15	89,69	83,84
264	» 13% (1979-1986) XLII »	101,00	94,50	90,90	85,05
265	» 13% (1979-1989) XLIII »	95,00	88,50	85,50	79,65
266	» 13% (1979-1985) XLIV »	97,00	90,50	87,30	81,45
267	» 13% (1979-1985) XLV »	98,80	92,30	88,92	83,07
268	» 13% (1979-1984) XLVI »	97,05	90,55	87,35	81,50
269	» 13% (1979-1984) XLVII »	101,15	94,65	91,04	85,19
270	» 13% (1979-1984) XLVIII »	100,60	94,10	90,54	84,69
271	» 13% (1979-1984) XLIX »	102,10	95,60	91,89	86,04
272	» 13% (1980-1987) L »	97,00	90,50	87,30	81,45
273	» 13% (1980-1985) LI »	100,50	94,00	90,45	84,60
274	» 13,50% (1980-1985) LII »	109,50	102,75	98,55	92,48
275	» 13,50% (1980-1985) LIII »	107,95	101,20	97,16	91,08

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	DETRATTO IL DECIMO	
				Con cedola	Senza cedola
276	ISVEIMER 13,50% (1980-1985) LIV emissione	101,80	95,05	91,62	85,55
277	» 13,50% (1980-1985) LV »	102,00	95,25	91,80	85,73
278	» Tasso Var. (sem. 9,00%) (1980-85) LVI emissione	107,85	98,85	97,07	88,97
279	» » » (» 9,00%) (1980-85) LVII »	107,60	98,60	96,84	88,74
280	» » » (» 9,00%) (1980-85) LVIII »	109,00	100,00	98,10	90,00
281	» » » (» 9,00%) (1980-85) LX »	109,45	100,45	98,51	90,41
282	» » » (» 9,15%) (1981-86) LXIII »	111,10	101,95	99,99	91,76
283	» » » (» 9,15%) (1981-86) LXIV »	111,10	101,95	99,99	91,76
284	» 18% (1981-86) LXV »	109,80	100,80	98,82	90,72
285	» Tasso Var. (sem. 9,15%) (1982-87) LXVI »	92,00	82,85	82,80	74,57
286	» » » (» 9,15%) (1982-87) LXVII »	76,15	67,00	68,54	60,30
287	» » » (» 9,15%) (1982-87) LXVIII »	93,15	84,00	83,84	75,60
288	» » » (» 9,15%) (1982-87) LXX »	111,15	102,00	100,04	91,80
289	Istituto Italiano Credito Fondiario Roma 4% ord.	61,00	59,00	54,90	53,10
290	» » » » » 5% (1978-88) Cap. Riv.	97,60	95,10	87,84	85,59
291	» » » » » 6% (1979-99) » »	104,00	101,00	93,60	90,90
292	» » » » » 6% (1-4-80/1-4-2000) » »	110,25	107,25	99,23	96,53
293	» » » » » 6% (1-10-1980/1-10-2000) » »	103,20	100,20	92,88	90,18
294	» » » » » 6% (1-4-1981/1-4-2001) » »	103,05	100,05	92,75	90,05
295	» » » » » 6% (1-10-1981/1-10-2001) » »	103,00	100,00	92,70	90,00
296	» » » » » 5% S.O. priv.	76,45	73,95	68,81	66,56
297	» » » » » 6% S.O. conv. (ex 5%)	59,75	56,75	53,78	51,08
298	» » » » » 5% S.S. priv.	88,50	86,00	79,65	77,40
299	» » » » » 6% S.S. conv. (ex 5%)	76,85	73,85	69,17	66,47
300	» » » » » 6% Serie I	68,95	65,95	62,06	59,36
301	» » » » » 6% » II	66,85	63,85	60,17	57,47
302	» » » » » 6% » III	78,00	75,00	70,20	67,50
303	» » » » » 6% » IV	60,05	57,05	54,05	51,35
304	» » » » » 6% » V	66,75	63,75	60,08	57,38
305	» » » » » 6% » VI	53,75	50,75	48,38	45,68
306	» » » » » 6% » VII	57,75	54,75	51,98	49,28
307	» » » » » 6% » VIII	51,25	48,25	46,13	43,43
308	» » » » » 6% » IX	59,10	56,10	53,19	50,49
309	» » » » » 7% » I	59,50	56,00	53,55	50,40
310	» » » » » 7% » II	55,95	52,45	50,36	47,21
311	» » » » » 7% » III	70,85	67,35	63,77	60,62
312	» » » » » 7% » IV	81,30	77,80	73,17	70,02
313	» » » » » 7% » V	71,10	67,60	63,99	60,84
314	» » » » » 10% 1-4-1976-1996 Serie 51	78,75	73,75	70,88	66,38
315	» » » » » 10% 1-10-1976-1996 » 53	77,25	72,25	69,53	65,03
316	» » » » » 10% 1-4-1977-2001 » 55	61,65	56,65	55,49	50,99
317	» » » » » 11% 1-4-1977-1997 » 56	73,25	67,75	65,93	60,98
318	» » » » » 11% 1-10-1977-1992 » 59	91,60	86,10	82,44	77,49
319	» » » » » 11% 1-4-1977-1987 » 62	93,85	88,35	84,47	79,52
320	» » » » » 11% 1-10-1977-1997 » 63	87,35	81,85	78,62	73,67
321	» » » » » 11% 1-4-1978-1998 » 65	86,60	81,10	77,94	72,99
322	» » » » » 11% 1-4-1978-1993 » 66	90,75	85,25	81,68	76,73
323	» » » » » 11% 1-4-1978-2003 » 67	90,85	85,35	81,77	76,82
324	» » » » » 11% 1-10-1978-2003 » 72	85,25	79,75	76,73	71,78
325	» » » » » 12% 1-10-1978-1993 » 73	98,25	92,25	88,43	83,03
326	» » » » » 12% 1-10-1978-1998 » 74	82,70	76,70	74,43	69,03
327	» » » » » 12% 1-4-1979-1999 » 81	98,40	92,40	88,56	83,16
328	» » » » » 12% 1-4-1979-1994 » 82	94,35	88,35	84,92	79,52
329	» » » » » 12% 1-4-1979-1989 » 83	99,00	93,00	89,10	83,70
330	» » » » » 12% 1-10-1979-1989 » 97	96,65	90,65	86,99	81,59
331	» » » » » 12% 1-10-1979-1994 » 95	94,45	88,45	85,01	79,61
332	» » » » » 12% 1-10-1979-1999 » 92	96,55	90,55	86,90	81,50
333	» » » » » 12% 1-4-1980-1990 » 107	96,55	90,55	86,90	81,50

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	DETRATTO IL DECIMO	
				Con cedola	Senza cedola
334	Istituto Italiano Credito Fondiario Roma 12% 1-4-1980-1995 Serie 100	92,75	86,75	83,48	78,08
335	» » » » » 12% 1-4-1980-2000 » 98	94,95	88,95	85,46	80,06
336	» » » » » 12% 1-4-1980-2000 » 114	94,25	88,25	84,83	79,43
337	» » » » » 13,50 1-10-1980-1990 » 121	95,00	88,25	85,50	79,43
338	» » » » » 13,50 1-10-1980-1995 » 122	96,05	89,30	86,45	80,37
339	» » » » » 13,50 1-10-1980-2000 » 123	94,10	87,35	84,69	78,62
340	» » » » » 13,50 1-10-1980-2005 » 124	93,50	86,75	84,15	78,08
341	» » » » » 15% 1-10-1980-1990 » 129	97,00	89,50	87,30	80,55
342	» » » » » 15% 1-10-1980-1995 » 130	91,20	83,70	82,08	75,33
343	» » » » » 15% 1-10-1980-2000 » 131	91,75	84,25	82,58	75,83
344	» » » » » 15% 1-4-1981-1991 » 141	99,00	91,50	89,10	82,35
345	» » » » » 15% 1-4-1981-1996 » 142	96,80	89,30	87,12	80,37
346	» » » » » 15% 1-4-1981-2001 » 143	95,30	87,80	85,77	79,02
347	» » » » » Ind. (sem. 9,50%) (1-7-81/1-7-91) Serie 144	109,20	99,70	98,28	89,73
348	» » » » » 16% 1-4-1981-1991 Serie 147	99,15	91,15	89,24	82,04
349	» » » » » 16% 1-4-1981-1996 » 148	107,25	99,25	96,53	89,33
350	» » » » » 16% 1-4-1981-2001 » 149	96,95	88,95	87,26	80,06
351	» » » » » 18% 1-10-1981-1996 » 158	110,85	101,85	99,77	91,67
352	» » » » » 18% 1-10-1981-1991 » 159	105,65	96,65	95,09	86,99
353	» » » » » 17,50% 1-4-1982-1992 » 169	107,95	99,20	97,16	89,28
354	» » » » » 17,50% 1-4-1982-1997 » 170	106,35	97,60	95,72	87,84
355	Istituto Credito Fondiario Venezie 5%	68,00	65,50	61,20	58,95
356	» » » » 6% ord.	57,60	54,60	51,84	49,14
357	» » » » 6% conversione	63,70	60,70	57,33	54,63
358	» » » » 6% « A »	58,10	55,10	52,29	49,59
359	» » » » 9%	69,65	65,15	62,69	58,64
360	» » » » 9% (1976-96) 1ª e 2ª emissione	69,20	64,70	62,28	58,23
361	» » » » 9% (1977-96) 3ª e 4ª »	68,55	64,05	61,70	57,65
362	» » » » 10% 1977-1997 I emissione	71,80	66,80	64,62	60,12
363	» » » » 10% 1977-1992 II »	78,00	73,00	70,20	65,70
364	» » » » 10% 1977-1997 III »	74,05	69,05	66,65	62,15
365	» » » » 10% 1978-1993 IV »	77,10	72,10	69,39	64,89
366	» » » » 10% 1978-1998 V-VI »	70,75	65,75	63,68	59,18
367	» » » » 10% 1978-1998 VIII »	70,50	65,50	63,45	58,95
368	» » » » 10% 1978-1993 IX-X »	76,20	71,20	68,58	64,08
369	» » » » 10% 1979-1999 XI »	69,75	64,75	62,78	58,28
370	» » » » 10% (1979-94) (15.le) 12ª emissione	76,60	71,60	68,94	64,44
371	» » » » 12% 1979-2004 IV »	75,70	69,70	68,13	62,73
372	» » » » 12% 1979-1994 V »	82,90	76,90	74,61	69,21
373	» » » » 12% 1980-1990 VII »	89,00	83,00	80,10	74,70
374	» » » » 12% 1980-1995 VIII »	82,35	76,35	74,12	68,72
375	» » » » 12% 1980-1995 X »	85,50	79,50	76,95	71,55
376	» » » » 12% 1980-1990 I » S	92,45	86,45	83,21	77,81
377	» » » » 12% (1989-95) (15.le) 2ª » S	87,25	81,25	78,53	73,13
378	» » » » 15% (1981-96) (15.le) 2ª »	98,50	91,00	88,65	81,90
379	» » » » 15% (1981-2001) (10.le) 3ª emissione	97,00	89,50	87,30	80,55
380	» » » » Ind. sem. (9,85%) (10.le) 3ª emissione	109,85	100,00	98,87	90,00
381	Istituto Credito Venezie OO.PP. 6% OO.PP.	55,00	52,00	49,50	46,80
382	» » » » 6% trentennale s.s.	55,00	52,00	49,50	46,80
383	» » » » 6% ventennale s.o.	55,00	52,00	49,50	46,80
384	» » » » 6% trentennale s.o.	55,00	52,00	49,50	46,80
385	» » » » 6% trentacinquennale s.o.	55,00	52,00	49,50	46,80
386	» » » » OO.PP. 6% s.s. ventennale	55,00	52,00	49,50	46,80
387	» » » » OO.PP. 6% s.s. trentennale	55,00	52,00	49,50	46,80
388	» » » » OO.PP. 6% s.o. ventennale	55,00	52,00	49,50	46,80
389	» » » » OO.PP. 6% s.o. trentennale	55,00	52,00	49,50	46,80
390	» » » » OO.PP. 6% trentacinquennale	55,00	52,00	49,50	46,80

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	Detratto il decimo	
				Con cedola	Senza cedola
391	Istituto Credito Venezie OO.PP. 6% s. norm.	55,00	52,00	49,50	46,80
392	» » » » 10% I emiss. quindicennale	79,10	74,10	71,19	66,69
393	» » » » 10% III » »	78,25	73,25	70,43	65,93
394	» » » » 10% V » »	77,45	72,45	69,71	65,21
395	» » » » 10% IX-X » »	76,65	71,65	68,99	64,49
396	» » » » 10% XIV-XV » »	75,15	70,15	67,64	63,14
397	» » » » 12% I » »	82,95	76,95	74,66	69,26
398	» » » » 12% III » »	82,35	76,35	74,12	68,72
399	» » » » 12% IV » »	85,55	79,55	77,00	71,60
400	» » » » 15% I » »	98,55	91,05	88,70	81,95
401	» » » » 9% I » ventennale	69,95	65,45	62,96	58,91
402	» » » » 9% II » »	69,25	64,75	62,33	58,28
403	» » » » 9% IV e V » »	69,90	65,40	62,91	58,86
404	» » » » 9% VI » »	69,90	65,40	62,91	58,86
405	» » » » 9% VII » »	69,20	64,70	62,28	58,23
406	» » » » 10% VI » »	70,35	65,35	63,32	58,82
407	» » » » 10% VII-VIII » »	70,40	65,40	63,36	58,86
408	» » » » 10% XI-XII » »	69,90	64,90	62,91	58,41
409	» » » » 12% II » »	78,15	72,15	70,34	64,94
410	» » » » 9% venticinquennale	64,70	60,20	58,23	54,18
411	Istituto Credito Fondiario Regione Marchigiana 5%	82,00	79,50	73,80	71,55
412	» » » » » 6%	63,85	60,85	57,47	54,77
413	» » » » » 7%	77,50	74,00	69,75	66,60
414	» » » Trentino-Alto Adige 4%	82,00	80,00	73,80	72,00
415	» » » » » 4% conversione	99,25	97,25	89,33	87,53
416	» » » » » 5%	90,50	88,00	81,45	79,20
417	» » » » » 6% conversione	65,00	62,00	58,50	55,80
418	» » » » » 6%	63,00	60,00	56,70	54,00
419	» » » » » 9% quindicennale	86,00	81,50	77,40	73,35
420	» » » » » OO.PP. 5%	62,50	60,00	56,25	54,00
421	» » » » » OO.PP. 6%	62,00	59,00	55,80	53,10
422	» » » della Liguria 5%	75,00	72,50	67,50	65,25
423	» » » » » 6%	64,00	61,00	57,60	54,90
424	» » » » » 9% serie XI	73,35	68,85	66,02	61,97
425	» » » » » Cart. Fond. 7% serie II	66,70	63,20	60,03	56,88
426	» » » » » 10% (1976-1996) serie XIII	75,50	70,50	67,95	63,45
427	» » » » » 10% (1977-1997) serie XIV	74,85	69,85	67,37	62,87
428	» » » » » 10% (1967-2002) serie XV	70,50	65,50	63,45	58,95
429	» » » » » 11% (1977-1997) serie XVI	78,70	73,20	70,83	65,88
430	» » » » » 11% (1978-1998) serie XVII	78,30	72,80	70,47	65,52
431	» » » » » 11% XIX emissione (1979-99)	77,55	72,05	69,80	64,85
432	» » » » » 12% XX emissione (1980-2000)	81,35	75,35	73,22	67,82
433	» » » » » 12% XXI emissione (1980-2000)	81,45	75,45	73,31	67,91
434	» » » » » 11% (1978-1998) serie XVIII	77,90	72,40	70,11	65,16
435	» » » » » 13% (1980-2000) serie XXII	85,90	79,40	77,31	71,46
436	» » » » » 13% (1980-1995) serie XXIV	89,15	82,65	80,24	74,39
437	» » » » » T.V. (sem. 9,15%) (1981-93) 25ª serie	109,95	100,80	98,96	90,72
438	» » » » » 16% (1981-2001) 26ª serie	100,85	92,85	90,77	83,57
439	» » » » » 18% (1981-2001) 27ª »	111,30	102,30	100,17	92,07
440	» » » » » T.V. (sem. 9,15%) (1981-1993) 29ª serie	109,95	100,80	98,96	90,72
441	» » » » » T.V. (sem. 9,15%) (1982-1999) 30ª serie	109,95	100,80	98,96	90,72
442	» » » » » 17% (1981-2002) 31ª serie	105,85	97,35	95,27	87,62
443	» » » » » OO.PP. 6% (1973-1998) I serie	63,50	60,50	57,15	54,45
444	» » » » » 7% (1975-2010) II »	64,30	60,80	57,87	54,72
445	» » » » » 9% (1975-1996) III »	72,00	67,50	64,80	60,75
446	» » » » » 10% (1976-1996) IV »	74,80	69,80	67,32	62,82
447	» » » » » 10% (1976-1996) V »	74,15	69,15	66,74	62,24
448	» » » » » 10% (1977-1997) VI »	74,15	69,15	66,74	62,24

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	Detratto il decimo	
				Con cedola	Senza cedola
449	Istituto Credito Fondiario della Liguria OO.PP. 11% (1978-1998) VII serie	77,60	72,10	69,84	64,89
450	» » » » » » 11% (1978-1993) VIII »	82,70	77,20	74,43	69,48
451	» » » » » » 11% (1978-1998) IX »	77,15	71,65	69,44	64,49
452	» » » » » » 12% (1980-2000) XI »	76,00	70,00	68,40	63,00
453	» » » » » » 13% (1980-2000) XII »	85,10	78,60	76,59	70,74
454	» » » » Toscana 6%	90,00	87,00	81,00	78,30
455	Istituto Cred. Fond. Piemonte-Val d'Aosta 6%	54,75	51,75	49,28	46,58
456	» » » » » 7%	74,00	70,50	66,60	63,45
457	» » » » » 9%	83,50	79,00	75,15	71,10
458	» » » » » 10% (1976-1996) I serie	75,85	70,85	68,27	63,77
459	» » » » » 10% (1976-1996) II serie	75,50	70,50	67,95	63,45
460	» » » » » 10% (1977-2002) III serie	71,25	66,25	64,13	59,63
461	» » » » » 10% (1977-1997) IV serie	75,00	70,00	67,50	63,00
462	» » » » » 10% (1977-1997) V serie	74,20	69,20	66,78	62,28
463	» » » » » 10% (1978-1998) VI serie	73,80	68,80	66,42	61,92
464	» » » » » 10% (1978-1998) VII serie	73,40	68,40	66,06	61,56
465	» » » » » 10% (1978-2003) VIII serie	70,20	65,20	63,18	58,68
466	» » » » » 10% (1978-2003) IX serie	70,20	65,20	63,18	58,68
467	» » » » » 10% (1978-1998) X serie	73,40	68,40	66,06	61,56
468	» » » » » 10% (1979-1999) XI serie	73,00	68,00	65,70	61,20
469	» » » » » 10% (1979-1999) XII serie	85,20	80,20	76,68	72,18
470	» » » » » 10% (1979-1994) XIII serie	87,95	82,95	79,16	74,66
471	» » » » » 12% (1980-2000) XIV serie	96,05	90,05	86,45	81,05
472	» » » » » 13% (1980-1995) XV serie	92,55	86,05	83,30	77,45
473	» » » » » 13% (1980-1985) XVI serie	100,60	94,10	90,54	84,69
474	» » » » » 13% (1980-1990) XVII serie	95,70	89,20	86,13	80,28
475	» » » » » 13% (1980-2000) XVIII serie	97,45	90,95	87,71	81,86
476	» » » » » 15% (1981-1996) XIX serie	102,05	94,55	91,85	85,10
477	» » » » » 15% (1981-1986) XX serie	104,30	96,80	93,87	87,12
478	» » » » » 16% (1981-1986) XXI serie	104,80	96,80	94,32	87,12
479	» » » » » 16% (1981-1996) XXII serie	102,30	94,30	92,07	84,87
480	» » » » » 16% (1981-1996) XXVIII serie	102,20	94,20	91,98	84,78
481	» » » » » 7% ser. OO.PP.	63,50	60,00	57,15	54,00
482	» » » » » 9% ser. OO.PP.	83,50	79,00	75,15	71,10
483	» » » » » 10% OO.PP. (1976-1996) I serie	75,50	70,50	67,95	63,45
484	» » » » » 10% OO.PP. (1977-1997) III serie	74,60	69,60	67,14	62,64
485	» » » » » 10% OO.PP. (1977-1987) IV serie	88,30	83,30	79,47	74,97
486	» » » » » 10% OO.PP. (1978-1998) VII serie	73,80	68,80	66,42	61,92
487	» » » » » 10% OO.PP. (1978-1988) VIII serie	86,40	81,40	77,76	73,26
488	» » » » » 10% OO.PP. (1978-1993) XI serie	78,25	73,25	70,43	65,93
489	» » » » » 13% OO.PP. (1980-1995) XIII serie	91,45	84,95	82,31	76,46
490	» » » » » 13% OO.PP. (1980-1990) XIV serie	93,45	86,95	84,11	78,26
491	Istituto Credito Sportivo 7% (1971-1986)	101,50	98,00	91,35	88,20
492	» » » 10% (1975-1985)	101,50	96,50	91,35	86,85
493	» » » 10% (1977-1987)	85,30	80,30	76,77	72,27
494	» » » 10% (1978-1988)	75,00	70,00	67,50	63,00
495	» » » 10% (1978-1988) II emissione	75,00	70,00	67,50	63,00
496	» » » 10% (1979-1989) I »	80,00	75,00	72,00	67,50
497	» » » 10% (1980-1990) XII emissione	80,00	75,00	72,00	67,50
498	Cassa di Risparmio di Roma (quindicennale) 5%	88,35	85,85	79,52	77,27
499	» » » » 6% conversione	85,00	82,00	76,50	73,80
500	» » » » 6%	61,15	58,15	55,04	52,34
501	» » » (ventennale) 5%	65,40	62,90	58,86	56,61
502	» » » » 6% conversione	59,80	56,80	53,82	51,12
503	» » » » 6%	60,50	57,50	54,45	51,75
504	» » » (venticinquennale) 5%	90,50	88,00	81,45	79,20
505	» » » » 6% conversione	59,50	56,50	53,55	50,85
506	» » » » 6%	80,75	77,75	72,68	69,98

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	DETRATTO IL DECIMO	
				Con cedola	Senza cedola
507	Cassa di Risparmio di Gorizia 5% I serie	96,00	93,50	86,40	84,15
508	» » » 5% II serie	96,00	93,50	86,40	84,15
509	» » VE di Palermo 5% I, V e VI emissione	85,75	83,25	77,18	74,93
510	» » » » 5% II, III, IV e VII emissione	77,75	75,25	69,98	67,73
511	» » » » 6% ex II, III, IV e VII	52,00	49,00	46,80	44,10
512	» » » » 6% conversione ex I, V e VI	71,00	68,00	63,90	61,20
513	» » » » 6% XI e XIII serie	72,50	69,50	65,25	62,55
514	» » » » 6% IX, XII e XVI emissione	65,95	62,95	59,36	56,66
515	» » di Calabria e Lucania 5%	70,50	68,00	63,45	61,20
516	» » » » 6%	41,00	38,00	36,90	34,20
517	» » » » 6% conversione	57,00	54,00	51,30	48,60
518	Credito Fondiario 5%	73,00	70,50	65,70	63,45
519	» » 6% conversione	70,55	67,55	63,50	60,80
520	» » 6% 1983	102,60	99,60	92,34	89,64
521	» » 7% 1984	96,50	93,00	86,85	83,70
522	» » 6% 1985	93,05	90,05	83,75	81,05
523	» » 7% 1985	100,25	96,75	90,23	87,08
524	» » 6% 1986	88,90	85,90	80,01	77,31
525	» » 6% 1987	95,75	92,75	86,18	83,48
526	» » 6% 1988	85,40	82,40	76,86	74,16
527	» » 7% 1989	86,50	83,00	77,85	74,70
528	» » 6% 1990	71,65	68,65	64,49	61,79
529	» » 7% 1990	77,85	74,35	70,07	66,92
530	» » 6% 1991	70,00	67,00	63,00	60,30
531	» » 6% 1992	68,40	65,40	61,56	58,86
532	» » 6% 1993	66,45	63,45	59,81	57,11
533	» » 7% 1994	88,30	84,80	79,47	76,32
534	» » 6% 1995	61,30	58,30	55,17	52,47
535	» » 7% 1995	75,50	72,00	67,95	64,80
536	» » 9% 1995	93,30	88,80	83,97	79,92
537	» » 6% 1996	61,85	58,85	55,67	52,97
538	» » 7% 1996	85,30	81,80	76,77	73,62
539	» » 9% 1996	87,45	82,95	78,71	74,66
540	» » 6% 1997	68,15	65,15	61,34	58,64
541	» » 6% 1998	67,00	64,00	60,30	57,60
542	» » 12% 1998 I emissione	97,75	91,75	87,98	82,58
543	» » 12% 1998 II emissione	102,70	96,70	92,43	87,03
544	» » 7% 1999	78,75	75,35	70,97	67,82
545	» » 12% 2000 III emissione	99,70	93,70	89,73	84,33
546	» » 10% 1997 I e II emissione	80,70	75,70	72,63	68,13
547	» » 10% 1997 III emissione	84,75	79,75	76,28	71,78
548	» » 11% 1997 I emissione	92,60	87,10	83,34	78,39
549	» » 7% 2000	69,75	66,25	62,78	59,63
550	» » 9% 2000	90,15	85,65	81,14	77,09
551	» » 12% 2000 II emissione	100,10	94,10	90,09	84,69
552	» » 12% 2000 I emissione	96,90	90,90	87,21	81,81
553	» » 12% 1999 I emissione	101,50	95,50	91,35	85,95
554	» » 13,50% 2001 I emissione	93,70	86,95	84,33	78,26
555	» » 9% 2001	85,75	81,25	77,18	73,13
556	» » 16,50% 1992 I emissione	107,25	99,00	96,53	89,10
557	» » 16,50% 1996 I emissione	108,55	100,30	97,70	90,27
558	» » 16,50% 1997 I emissione	106,50	98,25	95,85	88,43
559	» » 16,50% 2001 I emissione	106,95	98,70	96,26	88,83
560	» » 17,50% 1991 I emissione A	111,25	102,50	100,13	92,25
561	» » T.V. (sem. 9,70) 1983/93 I emissione	109,45	99,75	98,51	89,78
562	» » OO.PP. 6% I emissione ventennale	57,65	54,65	51,89	49,19
563	» » OO.PP. (ventennale) 7% II emissione	78,50	75,00	70,65	67,50
564	» » OO.PP. (ventennale) 7% III emissione	68,95	65,45	62,06	58,91

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	Detratto il decimo	
				Con cedola	Senza cedola
565	Credito Fondiario OO.PP. (ventennale) 6% s.s.	62,10	59,10	55,89	53,19
566	» » OO.PP. Autostrade 6% I e II emissione	52,50	49,50	47,25	44,55
567	» » OO.PP. Autostrade 9% III emissione	86,50	82,00	77,85	73,80
568	» » OO.PP. s.o. 6% I emissione	69,35	66,35	62,42	59,72
569	» » OO.PP. s.o. 6% II emissione	81,00	78,00	72,90	70,20
570	» » OO.PP. s.o. 7% III emissione	72,00	68,50	64,80	61,65
571	» » OO.PP. s.o. 9% IV emissione	84,50	80,00	76,05	72,00
572	» » OO.PP. 10% V emissione	90,40	85,40	81,36	76,86
573	» » OO.PP. s.o. 12% VI emissione	100,40	94,40	90,36	84,96
574	» » OO.PP. s.o. 12% VII emissione	99,60	93,60	89,64	84,24
575	» » OO.PP. s.o. 12% VIII emissione	99,75	93,75	89,78	84,38
576	» » OO.PP. s.o. 12% IX emissione	99,00	93,00	89,10	83,70
577	» » OO.PP. s.o. 12% X emissione	99,00	93,00	89,10	83,70
578	» » OO.PP. s.o. 13,50% XI emissione	101,75	95,00	91,58	85,50
579	» » OO.PP. s.o. 17,50% XII emissione	108,45	99,70	97,61	89,73
580	Credito Industriale Sardo 6% (1969-1984)	97,35	94,35	87,62	84,92
581	» » » 7% (1970-1985)	97,65	94,15	87,89	84,74
582	» » » 7% (1971-1986)	90,65	87,15	81,59	78,44
583	» » » 7% (1971-1986) II emissione	88,90	85,40	80,01	76,86
584	» » » 7% (1972-1987)	84,10	80,60	75,69	72,54
585	» » » 7% (1973-1988)	85,15	81,65	76,64	73,49
586	» » » 9% (1974-1984)	97,85	93,35	88,07	84,02
587	» » » 9% (1974-1989)	84,95	80,45	76,46	72,41
588	» » » 9% (1975-1987)	88,70	84,20	79,83	75,78
589	» » » 9% (1975-1987) II emissione	88,95	84,45	80,06	76,01
590	» » » 9% (1976-1989)	84,30	79,80	75,87	71,82
591	» » » 10% (1976-1986)	99,00	94,00	89,10	84,60
592	» » » 12% (1977-1987)	98,55	92,55	88,70	83,30
593	» » » 13% (1979-1987)	98,70	92,20	88,83	82,98
594	» » » T.V. (sem. 9,45%) (1981/88)	110,70	101,25	99,63	91,13
595	» » » T.V. (sem. 9,15%) 1982/89)	110,95	101,80	99,86	91,62
596	Banca Nazionale del Lavoro Credito Fondiario 5%	70,10	67,60	63,09	60,84
597	» » » » Fondiario 6% s.o.	64,50	61,50	58,05	55,35
598	» » » » Fondiario 7% s.o.	69,10	65,60	62,19	59,04
599	» » » » Fondiario Ind. (sem. 9,25%) (10.le) 3ª emiss.	111,15	101,90	100,04	91,71
600	» » » » Fondiario Ind. (sem. 9,25%) (15.le) 1ª emiss.	111,15	101,90	100,04	91,71
601	» » » » Alb. e Tur. 5%	60,00	57,50	54,00	51,75
602	» » » » Alb. e Tur. 7% 1990	72,00	68,50	64,80	61,65
603	» » » » Alb. e Tur. Ind. (sem. 9,25) (15.le) NC1-IF	111,15	101,90	100,04	91,71
604	» » » » Alb. e Tur. Ind. (sem. 9,25) (15.le) NC2-IF	111,15	101,90	100,04	91,71
605	» » » Sez. OO.PP. 5%	60,10	57,60	54,09	51,84
606	» » » Sez. OO.PP. 6%	61,65	58,65	55,49	52,79
607	» » » Sez. OO.PP. Ind. (sem. 9,25%) (10.le) NB1-IF	111,15	101,90	100,04	91,71
608	» » » Sez. OO.PP. Ind. (sem. 9,25%) (15.le) NB1-IF	111,15	101,90	100,04	91,71
609	» » » Sez. OO.PP. Ind. (sem. 9,25%) (15.le) NB2-IF	111,15	101,90	100,04	91,71
610	» » » Cred. Med. Picc. Ind. 6% s.s. (1968-1988) I e II tr.	79,35	76,35	71,42	68,72
611	» » » » » » » 6% s.s. (1969-1989) III tr.	75,75	72,75	68,18	65,48
612	» » » » » » » 6% s.s. (1969-1989) II emiss.	74,90	71,90	67,41	64,71
613	» » » » » » » 7% s.s. (1970-1990) II emiss.	74,95	71,45	67,46	64,31
614	» » » » » » » 7% s.s. (1971-1991) II emiss.	74,05	70,55	66,65	63,50
615	» » » » » » » 7% (1973-1993) III emissione	67,05	63,55	60,35	57,20

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	DETRATTO IL DECIMO	
				Con cedola	Senza cedola
616	Banca Nazionale del Lavoro Cred. Med. Picc. Ind. 8% (1974-1994) IV emissione	68,10	64,10	61,29	57,69
617	» » » » Ind. 9% IV emissione (1975-1995)	75,80	71,30	68,22	64,17
618	» » » » Ind. 10% (1977-1997) V emissione	72,25	67,25	65,03	60,53
619	» » » » Ind. 10% (1977-1997) VI emissione	72,25	67,25	65,03	60,53
620	» » » » Ind. 10% (1978-1998) VI emissione II tr. . .	70,70	65,70	63,63	59,13
621	» » » » Ind. 13% (1981-1996) IX emissione	86,90	80,40	78,21	72,36
622	» » » » Ind. (sem. 9,00%) (1981-1986) 10a emisssione .	110,60	101,60	99,54	91,44
623	» » » » Ind. (sem. 9,10%) (1982-1987) 15a emisssione .	110,70	101,60	99,63	91,44
624	» » » » Ind. (sem. 9,45%) (1982-1987) 16a emisssione .	110,95	101,50	99,86	91,35
625	Banco di Sicilia 11% serie « C » vent.	94,00	88,50	84,60	79,65
626	» » 11% OO.PP. serie « E » vent.	94,00	88,50	84,60	79,65
627	Industrializzazione della Sicilia 6% IRFIS 1969-1984 serie H	93,85	90,85	84,47	81,77
628	» » » 7% » 1971-1987 VII emissione	90,45	86,95	81,41	78,26
629	» » » 7% » 1973-1988 VIII emissione	82,00	78,50	73,80	70,65
630	» » » 9% » 1974-1989 IX emissione	93,25	88,75	83,93	79,88
631	» » » 10% » 1976-1986 XI emissione	96,00	91,00	86,40	81,90
632	» » » T.V. (sem. 9,05%) 1982 XIII emissione	110,95	101,90	99,86	91,71
633	Banco di Napoli 5%	86,10	83,60	77,49	75,24
634	» » 6% ord.	63,45	60,45	57,11	54,41
635	» » 6% conversione	66,90	63,90	60,21	57,51
636	» » 7% sez. C.F.	78,35	74,85	70,52	67,37
637	» » 9% sez. C.F.	94,20	89,70	84,78	80,73
638	» » 18% (1981-1986)	111,00	102,00	99,90	91,80
639	» » 18% (1981-2001)	110,75	101,75	99,68	91,58
640	» » Ind. (sem. 9,05%) (1982-1992) 10a emissione	110,55	101,50	99,50	91,35
641	» » 17,50% (1982-2002) 11a emissione	110,75	102,00	99,68	91,80
642	» » 17,50% (1982-1997) 13a emissione	110,75	102,00	99,68	91,80
643	» » 17,50% (1982-1992) 14a emissione	110,75	102,00	99,68	91,80
644	» » 7% Cred. ind. (1971-1986) I emissione.	90,45	86,95	81,41	78,26
645	» » 7% Cred. ind. (1971-1986) II emissione	91,25	87,75	82,13	78,98
646	» » 7% Cred. ind. (1972-1987) III emissione	84,90	81,40	76,41	73,26
647	» » 7% Cred. ind. (1973-1988) IV emissione	81,35	77,85	73,22	70,07
648	» » 8,50% Cred. ind. (1975-1985)	93,00	88,75	83,70	79,88
649	» » 8,50% Cred. ind. (1975-1990)	79,15	74,90	71,24	67,41
650	» » 10% Cred. Ind. (1977-1990) 2a emissione	86,50	81,50	77,85	73,35
651	» » 10% Cred. Ind. (1977-1990) 3a emissione	85,50	80,50	76,95	72,45
652	» » 13% Cred. ind. (1979-1984)	102,75	96,25	92,48	86,63
653	» » 13% Cred. ind. (1980-1985)	100,65	94,15	90,59	84,74
654	» » 13,50% Cred. ind. (1980-1990)	99,75	93,00	89,78	83,70
655	» » 18% Cred. ind. (1981-1986)	111,45	102,45	100,31	92,21
656	» » Ind. (sem. 9,60%) (1980-1985) 1a emissione Cred. ind. . . .	109,40	99,80	98,46	89,82
657	» » Ind. (sem. 9,30%) (1980-1985) 2a emissione Cred. ind. . . .	111,30	102,00	100,17	91,80
658	» » Ind. (sem. 9,00%) (1981-1986) 3a emissioni Cred. ind.	111,00	102,00	99,90	91,80
659	» » Ind. (sem. 9,00%) (1981-1986) 4a emissione credito ind. . .	110,80	101,80	99,72	91,62
660	» » Ind. (sem. 9,45%) (1982-1987) 5a emiss. Credito ind.	110,95	101,50	99,86	91,35
661	» » Ind. (sem. 9,45%) (1982-1987) 6a emiss. Credito ind.	110,95	101,50	99,86	91,35
662	» » Ind. (sem. 9,00%) (1982-1987) 7a emiss. Credito ind.	110,70	101,70	99,63	91,53
663	» » Ind. (sem. 9,00%) (1982-1987) 8a emiss. Credito ind.	110,80	101,80	99,72	91,62
664	» » Ind. (sem. 9,15%) (1982-1987) 9a emiss. Credito ind.	110,90	101,75	99,81	91,58
665	» » Ind. (sem. 9,15%) (1982-1987) 10a emiss. Credito ind. . . .	111,15	102,00	100,04	91,80
666	» » 16% Italsider (1982-1997) 11a emiss. Credito ind.	97,40	89,40	87,66	80,46
667	» » Ind. (sem. 9,15) (1983-1988) 12a emiss. Credito ind.	109,15	100,00	98,24	90,00
668	» » Ind. (sem. 9,15) (1983-1988) 13a emiss. Credito ind.	109,45	100,30	98,51	90,27
669	» » Ind. (sem. 8,90%) (1983-1988) 14a emiss. Credito ind.	108,70	99,80	97,83	89,82
670	» » Ind. (sem. 8,90%) (1983-1988) 15a emiss. Credito ind.	108,90	100,00	98,01	90,00

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	DETRATTO IL DECIMO	
				Con cedola	Senza cedola
671	Cassa di Risparmio PP.LL. - Milano 3,50%	91,75	90,00	82,58	81,00
672	» » » » 4% ord.	94,00	92,00	84,60	82,80
673	» » » » 5%.	65,65	63,15	50,09	56,84
674	» » » » 6% Conv..	63,35	60,35	57,02	54,32
675	» » » » 6% ord.	59,60	56,60	53,64	50,94
676	» » » » 7%.	67,65	64,15	60,89	57,74
677	» » » » 9% (1975-1991)	74,35	69,85	66,92	62,87
678	» » » » 9% (1975-1996)	70,25	65,75	63,23	59,18
679	» » » » 9% (1975-2001)	66,50	62,00	59,85	55,80
680	» » » » 13,50% (5. le) 1980 1a emissione	95,30	88,55	85,77	79,70
681	» » » » 13,50% (5. le) 1981 1a emissione	100,00	93,25	90,00	83,93
682	» » » » 13,50% (10. le) 1980 1a emissione	92,25	85,50	83,03	76,95
683	» » » » 10,00% (15. le) 1978	73,85	68,85	66,47	61,97
684	» » » » 10,00% (15. le) 1979	76,20	71,20	68,58	64,08
685	» » » » 12,00% (15. le) 1979	81,00	75,00	72,90	67,50
686	» » » » 12,00% (15. le) 1979 2a emissioni	80,35	74,35	72,32	66,92
687	» » » » 12,00% (15. le) 1980 1a emissione	84,95	78,95	76,46	71,06
688	» » » » 13,00% (15. le) 1980 1a emissione	85,00	78,50	76,50	70,65
689	» » » » 13,50% (15. le) 1980 1a emissione	92,40	85,65	83,16	77,09
690	» » » » 15,00% (15. le) 1981 1a emissione	99,10	91,60	89,19	82,44
691	» » » » 10,00% (20. le) 1976 1a emissione	70,15	65,15	63,14	58,64
692	» » » » 10.00% (20. le) 1976 2a emissioni	69,25	64,25	62,33	57,83
693	» » » » 10,00% (20. le) 1977 2a emissioni . .	69,10	64,10	62,19	57,69
694	» » » » 10% (20. le) 1978 1a emissione . .	69,50	64,50	62,55	58,05
695	» » » » 10% (20. le) 1978 2a emissione	69,25	64,25	62,33	57,83
696	» » » » 10% (20. le) 1979 1a emissione	68,25	63,25	61,43	56,93
697	» » » » 10% (20. le) 1979 2a emissione	67,60	62,60	60,84	56,34
698	» » » » 13,50% (20. le) 1980 1a emissione . .	87,80	81,05	79,02	72,95
699	» » » » Ind. (sem. 9,50) 1981-1991 1a emissione. .	114,00	104,50	102,60	94,05
700	» » » » Ind. (sem. 9,50%) 1981-1991 2a emissioni.	112,50	103,00	101,25	92,70
701	» » » » Ind. (sem. 9,50%) 1981-1991 3a emissione	113,00	103,50	101,70	93,15
702	» » » » Ind. (sem. 9,50%) 1981-1991 4a emissione	112,35	102,85	101,12	92,57
703	» » » » Ind. (sem. 9,50%) 1981-1991 5a emissione	114,75	105,25	103,28	94,73
704	» » » » OO.PP. 6% ex 5	58,40	55,40	52,56	49,86
705	» » » » OO.PP. 6% . .	54,30	51,30	48,87	46,17
706	» » » » OO.PP. 7%	59,30	55,80	53,37	50,22
707	» » » » OO.PP. 10% (10.le) 1977 .	87,40	82,40	78,66	74,16
708	» » » » OO.PP. 10% (15.le) 1978 1a emissione .	75,45	70,45	67,91	63,41
709	» » » » OO.PP. 10% (15.le) 1978 2a emissione .	74,10	69,10	66,69	62,19
710	» » » » OO.PP. 10% (15.le) 1979 . .	76,65	71,65	68,99	64,49
711	» » » » OO.PP. 12% (15.le) 1979 .	77,60	71,60	69,84	64,44
712	» » » » OO.PP. 12% (15.le) 1980 1a emissione .	80,65	74,65	72,59	67,19
713	» » » » OO.PP. 12% (15.le) 1980 2a emissione .	88,00	82,00	79,20	73,80
714	» » » » OO.PP. 16,50% (15.le) 1981 1a emissione . .	106,00	97,75	95,40	87,98
715	» » » » OO.PP. 10% (20.le) 1976	70,05	65,05	63,05	58,55
716	» » » » OO.PP. 10% (20.le) 1977	68,00	63,00	61,20	56,70
717	» » » » OO.PP. 10% (20.le) 1978 1a emissione . . .	67,75	62,75	60,98	56,48
718	» » » » OO.PP. 10% (20.le) 1978 2a emissione . . .	67,75	62,75	60,98	56,48
719	» » » » OO.PP. 12% (20.le) 1979	71,60	65,60	64,44	59,04
720	Cassa di Risparmio di Bologna 3,50%	86,75	85,00	78,08	76,50
721	» » » 4%	94,00	92,00	84,60	82,80
722	» » » 5% II serie	85,80	83,30	77,22	74,97
723	» » » 6% II e III serie conv.	70,25	67,25	63,23	60,53
724	» » » 6% (ex 5%)	61,00	58,00	54,90	52,20
725	» » » 7%	60,50	57,00	54,45	51,30
726	» » » 6% OO.PP. (ex 5%)	64,45	61,45	58,01	55,31
727	» » » 6% OO.PP.	51,45	48,45	46,31	43,61
728	» » » 7% OO.PP.	52,85	49,35	47,57	44,42

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	DETRATTO IL DECIMO	
				Con cedola	Senza cedola
729	Monte dei Paschi di Siena 5%	102,50	100,00	92,25	90,00
730	» » » 6% conversione	73,00	70,00	65,70	63,00
731	» » » 6%	73,00	70,00	65,70	63,00
732	» » » 7%	66,50	63,00	59,85	56,70
733	» » » 10% (1977-1997) II emissione	75,00	70,00	67,50	63,00
734	» » » 10% (1977-1997) III emissione	75,00	70,00	67,50	63,00
735	» » » 10% (1977-1997) IV emissione	75,00	70,00	67,50	63,00
736	» » » 10% (1978-1998) I emissione	75,00	70,00	67,50	63,00
737	» » » 10% (1978-1998) II emissione	75,00	70,00	67,50	63,00
738	» » » 10% (1978-1998) III emissione	75,00	70,00	67,50	63,00
739	» » » 10% (1979-1999) I emissione	75,00	70,00	67,50	63,00
740	» » » 10% (1979-1999) II emissione	75,00	70,00	67,50	63,00
741	» » » 10% (1979-1999) III emissione	75,00	70,00	67,50	63,00
742	» » » 10% (1979-1999) V emissione	75,00	70,00	67,50	63,00
743	» » » OO.PP.6% ex 5%	73,00	70,00	65,70	63,00
744	» » » OO.PP. 6%	73,00	70,00	65,70	63,00
745	» » » OO.PP. 7%	66,50	63,00	59,85	56,70
746	» » » OO.PP. 10% (1978-1998) 1a emissione	75,00	70,00	67,50	63,00
747	» » » OO.PP. 10% (1978-1998) 2a emissione	75,00	70,00	67,50	63,00
748	» » » OO.PP. 10% (1979-1999) 1a emissione	75,00	70,00	67,50	63,00
749	» » » OO.PP. 10% (1979-1999) 2a emissione	75,00	70,00	67,50	63,00
750	Istituto Bancario S. Paolo di Torino 5%	87,50	85,00	78,75	76,50
751	» » » » 6% conversione	99,60	96,60	89,64	86,94
752	» » » » 6%	53,55	50,55	48,20	45,50
753	» » » » 7%	72,40	68,90	65,16	62,01
754	» » » » 9%	86,50	82,00	77,85	73,80
755	» » » » 10% I serie 1976	81,00	76,00	72,90	68,40
756	» » » » 10% II serie 1976	79,90	74,90	71,90	67,41
757	» » » » 10% III serie 1976	80,15	75,15	72,14	67,64
758	» » » » 10% IV serie 1977	79,30	74,30	71,37	66,87
759	» » » » 11% V serie 1977	81,05	75,55	72,95	68,00
760	» » » » 10% VI serie 1977	91,35	86,35	82,22	77,72
761	» » » » 11% VII serie 1977	84,10	78,60	75,69	70,74
762	» » » » 11% VIII serie 1977	83,75	78,25	75,43	70,43
763	» » » » 11% IX serie 1978	83,10	77,60	74,79	69,84
764	» » » » 10% X serie 1978	82,70	77,70	74,43	69,93
765	» » » » 12% XI serie 1978-1988	96,35	90,35	86,72	81,32
766	» » » » 11% XII serie 1978-1988	83,70	78,20	75,33	70,38
767	» » » » 11% XIII serie 1978	83,20	77,70	74,88	69,93
768	» » » » 11% XIV serie 1978	83,20	77,70	74,88	69,93
769	» » » » 12% XV serie 1979	89,00	83,00	80,10	74,70
770	» » » » 12% XVI serie 1979	89,55	83,55	80,60	75,20
771	» » » » 12% XVII serie	87,95	81,95	79,16	73,76
772	» » » » 13% XVIII serie	103,40	96,90	93,06	87,21
773	» » » » 5% Ind. XIX serie (1980-1995)	131,25	126,25	118,13	113,63
774	» » » » 13% XX serie 1979	86,35	79,85	77,72	71,87
775	» » » » 13% XXI serie 1979	92,25	85,75	83,03	77,18
776	» » » » 13% XXII serie 1979	92,30	85,80	83,07	77,22
777	» » » » 13% XXIII serie (1980-2000)	80,50	74,00	72,45	66,60
778	» » » » 13% XXIV serie (1980-2000)	80,50	74,00	72,45	66,60
779	» » » » 13% XXV serie (1980-1985)	98,75	92,25	88,88	83,03
780	» » » » 13% XXVI serie (1980-1985)	98,25	91,75	88,43	82,58
781	» » » » 13,50 XXVII serie (1980-1985)	97,25	90,50	87,53	81,45
782	» » » » 13,50% XXVIII serie (1980-1985)	99,25	92,50	89,33	83,25
783	» » » » 13,50% XXIX serie (1980-1990)	95,00	88,25	85,50	79,43
784	» » » » 13,50% XXX serie (1980-2000)	87,15	80,40	78,44	72,36

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	DETRATTO IL DECIMO Con cedola	DETRATTO IL DECIMO Senza cedola
785	Istituto Bancario S. Paolo di Torino 13,50% XXXI serie (1980-2000)	86,75	80,00	78,08	72,00
786	» » » » Ind. (sem. 9,85%) XXXII serie (1980-1991)	111,35	101,50	100,22	91,35
787	» » » » Ind. 5% XXXIII serie (1981-1991)	120,00	115,00	108,00	103,50
788	» » » » Ind. (sem. 9,30%) XXXIV serie (1981-1996)	110,30	101,00	99,27	90,90
789	» » » » 16,50% XXXV serie (1981-1996)	107,25	99,00	96,53	89,10
790	» » » » 16,50% XXXVI serie (1981-2001)	107,25	99,00	96,53	89,10
791	» » » » 16,50% XXXVII serie (1981-1986)	107,25	99,00	95,63	89,10
792	» » » » Ind. (sem. 9,70%) XXXVIII serie (1981-1991)	112,20	102,50	100,98	92,25
793	» » » » Ind. (sem. 9,70%) XXXIX serie (1981-1991)	112,20	102,50	100,98	92,25
794	» » » » Ind. (sem. 9,70%) XL serie (1981-1996)	112,70	103,00	101,43	92,70
795	» » » » Ind. (sem. 9,70%) XLI serie (1981-1991)	112,20	102,50	100,98	92,25
796	» » » » 18,00% XLII serie (1981-2001)	112,50	103,50	101,25	93,15
797	» » » » Ind. (sem. 9,70%) XLIV serie (1982-1997)	112,70	103,00	101,43	92,70
798	» » » » Ind. (sem. 9,70%) XLV serie (1982-1997)	112,70	103,00	101,43	92,70
799	» » » » Ind. (sem. 9,70%) XLVI serie (1982-1997)	112,70	103,00	101,43	92,70
800	» » » » 17,50% XLVII serie (1982-2002)	110,75	102,00	99,68	91,80
801	» » » » 6% OO.PP. (ex 5%)	50,15	47,15	45,14	42,44
802	» » » » 6% OO.PP.	54,50	51,50	49,05	46,35
803	» » » » 7% OO.PP.	70,25	66,75	63,23	60,08
804	» » » » 9% OO.PP.	79,50	75,00	71,55	67,50
805	» » » » 10% OO.PP. 1ª 1976-1991	85,50	80,50	76,95	72,45
806	» » » » 10% OO.PP. 2ª 1976-1991	84,70	79,70	76,23	71,73
807	» » » » 10% OO.PP. 3ª 1976-1991	84,70	79,70	76,23	71,73
808	» » » » 11% OO.PP. 4ª 1977-1992	88,50	83,00	79,65	74,70
809	» » » » 11% OO.PP. 5ª 1977-1987	95,45	89,95	85,91	80,96
810	» » » » 12% OO.PP. 6ª 1977-1992	92,70	86,70	83,43	78,03
811	» » » » 12% OO.PP. 7ª 1977-1992	98,50	92,50	88,65	83,25
812	» » » » 12% OO.PP. 8ª 1977-1992	92,60	86,60	83,34	77,94
813	» » » » 12% OO.PP. 9ª 1977-1987	98,20	92,20	88,38	82,98
814	» » » » 12% OO.PP. 10ª 1978-1993	92,50	86,50	83,25	77,85
815	» » » » 12% OO.PP. 11ª 1978-1998	96,50	90,50	86,85	81,45
816	» » » » 12% OO.PP. 13ª 1978-1993	92,30	86,30	83,07	77,67
817	» » » » 13% OO.PP. 14ª 1979-1994	97,00	90,50	87,30	81,45
818	» » » » 13% OO.PP. 15ª 1979-1984	99,70	93,20	89,73	83,88
819	» » » » 13% OO.PP. 16ª 1979-1994	104,50	98,00	94,05	88,20
820	» » » » 9% OO.PP. s.s. ECU 17ª emiss. (1979-1989)	93,60	89,10	84,24	80,19
821	» » » » 13% OO.PP. 18ª emiss. (1979-1994)	88,20	81,70	79,38	73,53
822	» » » » Ind. (sem. 9,30%) OO.PP. 19ª serie (1981-1991)	110,60	101,30	99,54	91,17
823	» » » » 13,50% OO.PP. 20ª serie (1980-1997)	99,25	92,50	89,33	83,25
824	» » » » Ind. (sem. 8,85%) OO.PP. 21ª serie (1981-1991)	110,25	101,40	99,23	91,26
825	» » » » Ind. (sem. 9,30%) OO.PP. 22ª serie (1981-1991)	110,80	101,50	99,72	91,35
826	» » » » Ind. (sem. 9,30%) OO.PP. 23ª serie (1981-1991)	110,65	101,35	99,59	91,22
827	» » » » Ind. (sem. 9,70%) OO.PP. 24ª serie (1981-1991)	111,95	102,25	100,76	92,03
828	Istituto Credito Imprese Pubblica Utilità 5,50% ventennale	104,30	101,55	93,87	91,40
829	» » » » » 6% ventennale s.o.	82,35	79,35	74,12	71,42
830	» » » » » 10% (5.le) 1979-1984	99,00	94,00	89,10	84,60
831	» » » » » 13% (5.le) 1980-1985	104,50	98,00	94,05	88,20
832	» » » » » 7% decenn. (1974-1984) VII emissione	96,90	93,40	87,21	84,06
833	» » » » » 8% decenn. (1974-1984) s.o.	94,85	90,85	85,37	81,77
834	» » » » » 8% decenn. (1974-1984) II emissione	94,12	90,12	84,71	81,11
835	» » » » » 8% decenn. (1975-1985) I emissione	93,50	89,50	84,15	80,55
836	» » » » » 9% decenn. (1975-1985) 2a emissione	91,95	87,45	82,76	78,71
837	» » » » » 8% dec. s.o. (1975-1985) III tr.	86,25	82,25	77,63	74,03
838	» » » » » 9% decenn. (1976-1986) I emissione	92,75	88,25	83,48	79,43
839	» » » » » 9% decenn. (1976-1986) II emissione	86,50	82,00	77,85	73,80

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	DETRATTO IL DECIMO	
				Con cedola	Senza cedola
840	Istituto Credito Imprese Pubblica Utilità 10% decenn. (1977-1987)	93,95	88,95	84,56	80,06
841	» » » » » 10% decenn. (1977-1987) II emissione .	84,65	79,65	76,19	71,69
842	» » » » » 10% decenn. s.o. (1978-1988).	88,50	83,50	79,65	75,15
843	» » » » » 10% decenn. s.o. (1978-1988).	87,50	82,50	78,75	74,25
844	» » » » » 10% decenn. s.o. (1979-1989).	89,00	84,00	80,10	75,60
845	» » » » » 13% decenn. (1979-1989)	93,25	86,75	83,93	78,08
846	» » » » » 13% decenn. (1980-1990)	90,75	84,25	81,68	75,83
847	» » » » » 13% decenn. (1980-1990) II emissione .	86,50	80,00	77,85	72,00
848	» » » » » 13% decenn. (1980-1990) III emissione .	101,80	95,30	91,62	85,77
849	» » » » » 7% quind. s.o. I em. 1970	95,50	92,00	85,95	82,80
850	» » » » » 7% quind. s.o. II emissione	93,85	90,35	84,47	81,32
851	» » » » » 7% quind. s.o. III emissione	91,95	88,45	82,76	79,61
852	» » » » » 7% quind. s.o. IV emissione	87,95	84,45	79,16	76,01
853	» » » » » 7% quind. s.o. V emissione	86,10	82,60	77,49	74,34
854	» » » » » 7% quind. s.o. VI emissione	84,45	80,95	76,01	72,86
855	» » » » » 7% quind. s.o. VII emissione	—	80,75	—	—
856	» » » » » 7% quind. (1973-1988) VIII emissione .	83,95	80,45	75,56	72,41
857	» » » » » 7% quind. (1974-1989) IX emissione .	82,80	79,30	74,52	71,37
858	» » » » » 8% quind. (1974-1989) I emissione. . .	73,50	69,50	66,15	62,55
859	» » » » » 8% quind. (1974-1989) II emissione . .	83,50	79,50	75,15	71,55
860	» » » » » 8% quind. (1975-1990) I emissione. . .	75,50	71,50	67,95	64,35
861	» » » » » 8% quind. (1975-1990) II emissione . .	72,60	68,60	65,34	61,74
862	» » » » » 9% quind. (1976-1991) I emissione. . .	72,70	68,20	65,43	61,38
863	» » » » » 9% quind. (1976-1991) II emissione . .	91,75	87,25	82,58	78,53
864	» » » » » 10% quind. (1976-1991)	72,90	67,90	65,61	61,11
865	» » » » » 10% quind. (1977-1992)	79,25	74,25	71,33	66,83
866	» » » » » 10% quind. (1977-1992) II emissione . .	89,00	84,00	80,10	75,60
867	» » » » » 10% quind. (1978-1993)	71,00	66,00	63,90	59,40
868	» » » » » 10% quind. s.o. (1978-1993) II emiss. .	72,15	67,15	64,94	60,44
869	» » » » » 10% quind. s.o. (1979-1994)	76,65	71,65	68,99	64,49
870	» » » » » 13% quind. s.o. (1979-1994)	95,50	89,00	85,95	80,10
871	» » » » » 13% quind. s.o. (1980-1995)	91,50	85,00	82,35	76,50
872	» » » » » 7% vent. I em. s.o. (1971-1991) . . .	74,05	70,55	66,65	63,50
873	» » » » » 7% vent. II em. s.o. (1972-1992) . . .	70,65	67,15	63,59	60,44
874	» » » » » 7% vent. III em. s.o. (1972-1992) . . .	70,45	66,95	63,41	60,26
875	» » » » » 7% vent. IV em. s.o. (1973-1993) . . .	68,20	64,70	61,38	58,23
876	» » » » » 7% vent. V em. s.o. (1973-1993) . . .	71,10	67,60	63,99	60,84
877	» » » » » 7% vent. VI em. s.o. (1974-1994) . . .	69,15	65,65	62,24	59,09
878	» » » » » 8% vent. s.o. (1974-1994)	67,15	63,15	60,44	56,84
879	» » » » » 8% vent. s.o. (1975-1995)	63,40	59,40	57,06	53,46
880	» » » » » 8% vent. s.o. (1976-1996)	70,40	66,40	63,36	59,76
881	» » » » » 9% vent. I em. s.o. (1976-1996) . .	75,10	70,60	67,59	63,54
882	» » » » » 9% vent. II em. s.o. (1976-1996) . . .	80,85	76,35	72,77	68,72
883	» » » » » 10% vent. s.o. (1977-1997)	68,90	63,90	62,01	57,51
884	» » » » » 13% s.o. CD (1979-1986 e 1979)	98,60	92,10	88,74	82,89
885	» » » » » 9% s.s. Saffa ex conv.	92,50	88,00	83,25	79,20
886	» » » » » 6% s.s. Export (1965-1989)	67,70	64,70	60,93	58,23
887	» » » » » 6% s.s. Svil. Ind. emiss. I	93,65	90,65	84,29	81,59
888	» » » » » 6% s.s. Svil. Ind. serie A	97,52	94,52	87,77	85,07
889	» » » » » 7% s.s. Svil. Ind. serie B	94,00	90,50	84,60	81,45
890	» » » » » 7% s.s. Svil. Ind. serie C	91,00	87,50	81,90	78,75
891	» » » » » 7% s.s. Svil. Ind. serie D	89,85	86,35	80,87	77,72
892	» » » » » 8% s.s. Svil. Ind. serie D (1975-1986) .	89,55	85,55	80,60	77,00
893	» » » » » 8% s.s. Svil. Ind. serie E	87,15	83,15	78,44	74,84
894	» » » » » 7% s.s. Svil. Ind. serie E (1971-1986) .	93,15	89,65	83,84	80,69

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	DETRATTO IL DECIMO	
				Con cedola	Senza cedola
895	Istituto Credito Imprese Pubblica Utilità 7% s.s. Svil. Ind. serie F	87,20	83,70	78,48	75,33
896	» » » » » 8% s.s. Svil. Ind. serie F (1975-1987)	87,70	83,70	78,93	75,33
897	» » » » » 7% s.s. Svil. Ind. serie G	85,50	82,00	76,95	73,80
898	» » » » » 9% s.s. Svil. Ind. serie G (1970-1985)	89,15	84,65	80,24	76,19
899	» » » » » 7% s.s. Svil. Ind. serie H	85,75	82,25	77,18	74,03
900	» » » » » 8% s.s. Svil. Ind. serie H (1970-1988)	80,25	76,25	72,23	68,63
901	» » » » » 10% s.s. Svil. Ind. serie H (1970-1985)	93,90	88,90	84,51	80,01
902	» » » » » 7% s.s. Svil. Ind. serie I (1970-1985)	79,90	76,40	71,91	68,76
903	» » » » » 10% s.s. Svil. Ind. serie L	88,50	83,50	79,65	75,15
904	» » » » » 8% s.s. Svil. Ind. serie M (1970-1985)	74,65	70,65	67,19	63,59
905	» » » » » 10% s.s. Svil. Ind. serie M	94,25	89,25	84,83	80,33
906	» » » » » 10% s.s. Svil. Ind. serie N (1980-1990)	91,50	86,50	82,35	77,85
907	» » » » » 8% s.s. Svil. Ind. serie O	73,95	69,95	66,56	62,96
908	» » » » » 10% s.s. Svil. Ind. serie O (1970-1985)	83,90	78,90	75,51	71,01
909	» » » » » 9% s.s. Svil. Ind. serie Q (1970-1985)	79,05	74,55	71,15	67,10
910	» » » » » 9% s.s. Svil. Ind. serie P (1970-1985)	83,30	78,80	74,97	70,92
911	» » » » » 10% s.s. Svil. Ind. serie R (1970-1985)	73,50	68,50	66,15	61,65
912	» » » » » 10% s.s. Svil. Ind. serie S (1970-1985)	87,90	82,90	79,11	74,61
913	» » » » » 10% s.s. Svil. Ind. serie T	88,50	83,50	79,65	75,15
914	Istituto Nazionale Credito Edilizio 9%	84,30	79,80	75,87	71,82
915	» » » » 10%	86,55	81,55	77,90	73,40
916	» » » » 10% (1978-1997)	87,30	82,30	78,57	74,07
917	» » » » 10% (1978-1998)	87,30	82,30	78,57	74,07
918	Mediocredito Centrale 10% (1976-1984)	98,50	93,50	88,65	84,15
919	» » 10% (1978-1984)	92,40	87,40	83,16	78,66
920	» » 10% (1977-1985)	101,50	96,50	91,35	86,85
921	» » 10% (1979-1985)	95,00	90,00	85,50	81,00
922	» » 13,50% (1980-1986)	101,95	95,20	91,76	85,68
923	» » 13,50% (1981-1987)	100,75	94,00	90,68	84,60
924	» » Ind. (sem. 9,45%) (1980-1986)	110,10	100,65	99,09	90,59
925	» » Ind. (sem. 9,45%) (1981-1987)	111,95	102,50	100,76	92,25
926	» » Ind. (sem. 9,45%) (1981-1987) II emissione	111,95	102,50	100,76	92,25
927	» » Ind. (sem. 9,45%) (1982-1987)	111,45	102,00	100,31	91,80
928	» » Ind. (sem. 9,20%) (1982-1987) II emissione	109,30	100,10	98,37	90,09
929	» » Ind. (sem. 9,45%) (1982-1988)	107,95	98,50	97,16	88,65
930	» » 17,50% (1982-1987)	117,75	109,00	105,98	98,10
931	Mediocredito Reg. Lombardo 7% (1973-1988)	81,15	77,65	73,04	69,89
932	» » » 13% (1979-1989) I emissione	95,90	89,40	86,31	80,46
933	» » » 13% (1979-1987) II emissione	105,10	98,60	94,59	88,74
934	» » » 13% (1979-1987) III emissione	90,60	84,10	81,54	75,69
935	» » » 13% (1979-1987) IV emissione	94,05	87,55	84,65	78,80
936	» » » 13% (1980-1985) I emissione	103,75	97,25	93,38	87,53
937	» » » 13,50% (1980-1985) I emissione	108,50	101,75	97,65	91,58
938	» » » Ind. (sem. 7,75%) (1980-1985) III emissione	107,30	99,55	96,57	89,60
939	» » » Ind. (sem. 9,15%) (1981-1986) I emissione	110,25	101,10	99,23	90,99
940	» » » Ind. (sem. 9,25%) (1981-1986) II emissione	109,85	100,60	98,87	90,54
941	» » » Ind. (sem. 9,25%) (1981-1986) III emissione	116,75	107,50	105,08	96,75
942	» » » Ind. (sem. 9,05%) (1981-1986) IV emissione	111,60	102,55	100,44	92,30
943	» » » 18% (1982-1986) II emissione	117,15	108,15	105,44	97,34
944	» » » 17,50% (1982-1986) III emissione	107,80	99,05	97,02	89,15
945	» » » Ind. (sem. 9,25%) (1982-1987) I emissione	110,25	101,00	99,23	90,90
946	» » » Ind. (sem. 9%) 1982-1987) IV emissione	111,80	102,80	100,62	92,52
947	» » » Ind. (sem. 9,25%) (1982-1987) VII emissione	114,75	105,50	103,28	94,95

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	Detratto il decimo	
				Con cedola	Senza cedola
948	Consorzio Nazionale Cred. Agrario Miglioram. - Serie E 5% (1958-1988)	70,30	67,80	63,27	61,02
949	» » » » » - Serie F 5% (1963-1993)	52,25	49,75	47,03	44,78
950	» » » » » - Serie G 6% (1970-1995)	54,25	51,25	48,83	46,13
951	» » » » » - Serie H 7% s.s.	73,50	70,00	66,15	63,00
952	» » » » » - Serie B 7%	96,25	92,75	86,63	83,48
953	» » » » » - Serie I 8%	91,95	87,95	82,76	79,16
954	» » » » » - Serie 75/L 9%	90,00	85,50	81,00	76,95
955	» » » » » - Serie 77/M 10%	94,25	89,25	84,83	80,33
956	» » » » » - Serie O 10% (1979-99)	92,30	87,30	83,07	78,57
957	» » » » » - Serie N 10% (1978-98)	95,20	90,20	85,68	81,18
958	Istituto Mobiliare Italiano 6% XXVI	83,50	80,50	75,15	72,45
959	» » » 6% XXVII	80,35	77,35	72,32	69,62
960	» » » 7% XXVIII	83,90	80,40	75,51	72,36
961	» » » 7% XXIX	83,50	80,00	75,15	72,00
962	» » » 7% XXX 1970-87	103,90	100,40	93,51	90,36
963	» » » 7% XXXIII em. non optate 1972-1988	82,00	78,50	73,80	70,65
964	» » » 7% XXXIV em. 1971-1991	76,10	72,60	68,49	65,34
965	» » » 7% XXXV em. 1972-1987	85,50	82,00	76,95	73,80
966	» » » 37 - 7% 1973-1994	68,30	64,80	61,47	58,32
967	» » » 38 - 7% 1973-1994	69,95	66,45	62,96	59,81
968	» » » 39 - 7% 1973-1991	76,50	73,00	68,85	65,70
969	» » » 40 - 7% 1973-1993	97,50	94,00	87,75	84,60
970	» » » 41 - 8% 1974-1992	73,80	69,80	66,42	62,82
971	» » » 42 - 8% 1974-1994	67,90	63,90	61,11	57,51
972	» » » 43 - 8% 1974-1994	96,50	92,50	86,85	83,25
973	» » » 45 - 8% 1975-1985	94,70	90,70	85,23	81,63
974	» » » 46 - 8% 1975-1990	78,20	74,20	70,38	66,78
975	» » » 48 - 10% 1975-1986	93,15	88,15	83,84	79,34
976	» » » 49 - 10% 1975-1993	77,00	72,00	69,30	64,80
977	» » » 51 - 10% 1976-1986	97,40	92,40	87,66	83,16
978	» » » 52 - 10% 1976-1987	90,95	85,95	81,86	77,36
979	» » » 54 - 10% 1977-1988	88,40	83,40	79,56	75,06
980	» » » 56 - 12% 1977-1989	90,80	84,80	81,72	76,32
981	» » » 60 - 12% 1978-1990	88,65	82,65	79,79	74,39
982	» » » 64 - 10% 1978-1985	87,65	82,65	78,89	74,39
983	» » » 65 - 12% 1978-1986	97,05	91,05	87,35	81,95
984	» » » 67 - 11% 1978-1989	87,65	82,15	78,89	73,94
985	» » » 69 - 13% 1978-1988	95,15	88,65	85,64	79,79
986	» » » 71 - 13% 1979-1985	102,00	95,50	91,80	85,95
987	» » » 75 - 13% 1979-1985	103,40	96,90	93,06	87,21
988	» » » 76 - 13,50% 1980-1986	101,25	94,50	91,13	85,05
989	» » » 77 - 13,50% 1980-1988	101,20	94,45	91,08	85,01
990	» » » 78 - 13,50% 1980-1988	100,40	93,65	90,36	84,29
991	» » » 81 - Ind. (sem. 8,00%) (1981-86)	114,85	106,85	103,37	96,17
992	» » » 86 - 18% (1981-88)	113,20	104,20	101,88	93,78
993	» » » 6,50% (1964-84)	101,35	98,10	91,22	88,29
994	» » » Ind. (sem. 9,10%) (1980-85) I emissione s.s.	109,60	100,50	98,64	90,45
995	» » » Ind. (sem. 9,15%) (1981-86) II emissione s.s.	112,65	103,50	101,39	93,15
996	» » » Ind. (sem. 9,05%) (1981-86) III emissione s.s.	111,35	102,30	100,22	92,07
997	» » » Ind. (sem. 9,15%) (1981-86) IV emissione s.s.	112,65	103,50	101,39	93,15
998	» » » Ind. (sem. 9,00%) (1981-86) V emissione s.s.	112,00	103,00	100,80	92,70
999	» » » Ind. (sem. 9,45%) (1981-86) VI emissione s.s.	113,15	103,70	101,84	93,33
1000	» » » Ind. (sem. 9,00%) (1982-90) opt. VII emissione s.s.	111,75	102,75	100,58	92,48
1001	» » » Sez. Aut. Cred. Nav. 7% (1973-1991)	76,80	73,30	69,12	65,97
1002	» » » Sez. Aut. Cred. Nav. 7% (1970-1987)	81,40	77,90	73,26	70,11
1003	» » » Sez. Aut. Cred. Nav. 10% (1975-1990)	81,70	76,70	73,53	69,03

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini sull'utilizzo delle indicazioni geografiche « Pagnana », « Cignano », « Scopetello », « Le Bocce », « Montecucco », « Cozzano », « Burlazzo », « Ruginosa » e « Lago Boccio » per la designazione dei vini da tavola prodotti nelle relative zone di produzione.

Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda degli interessati e la relativa documentazione allegata, presentata ai sensi e per gli effetti del decreto ministeriale 21 dicembre 1977 ha espresso parere negativo all'utilizzo delle indicazioni geografiche sottoelencate, ricadenti nell'ambito della regione Toscana:

« Pagnana », « Cignano », « Scopetello », « Le Bocce », « Montecucco », « Cozzano », « Burlazzo », « Ruginosa » e « Lago Boccio »,

non avendo individuato nella documentazione l'interesse collettivo all'uso delle indicazioni geografiche oggetto delle suddette domande.

Le eventuali istanze e controdeduzioni al suddetto parere dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola - Divisione VI, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(1478)

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Contributi per la riattazione di immobili danneggiati dal bradisismo nel comune di Monte di Procida. (Ordinanza n. 155/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938, e successive integrazioni;

Vista l'ordinanza n. 80 del 6 gennaio 1981;

Vista la lettera n. 2407 dell'8 marzo 1984 con la quale il comune di Monte di Procida ha comunicato il programma straordinario di interventi per la riattazione degli immobili danneggiati dagli eventi bradisismici e sismici;

Ravvisata la necessità di consentire il più sollecito avvio dell'attività di riattazione degli immobili allo scopo di favorire il graduale rientro, nelle proprie abitazioni, di nuclei familiari attualmente sistemati in alloggi precari;

Tenuto conto che l'ordinanza n. 80 del 6 gennaio 1981 disciplina, dal punto di vista tecnico e procedurale, i criteri per l'esecuzione dei lavori di riattazione dei fabbricati danneggiati dal sisma del 23 novembre 1980;

Considerato che i cennati criteri possono essere utilizzati anche per le riattazioni degli immobili danneggiati dal bradisismo;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Per l'esecuzione dei lavori di riattazione degli immobili danneggiati dal bradisismo di Pozzuoli nel comune di Monte di Procida si applicano i criteri e le norme tecniche e procedurali dell'ordinanza n. 80 del 6 gennaio 1981, e successive integrazioni e modificazioni.

Art. 2.

La misura massima del contributo è stabilita in lire 20 milioni per unità abitativa.

Art. 3.

All'onere derivante dall'attuazione della presente ordinanza, valutato in lire 5 miliardi, si provvede con le disponibilità del fondo di cui all'art. 2 del decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938, e successive integrazioni, che saranno poste a disposizione del sindaco di Monte di Procida e, su sua richiesta, secondo le progressive esigenze.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 marzo 1984

Il Ministro: SCOTTI

(1654)

Proroga delle disposizioni contenute nell'ordinanza n. 19/FPC del 7 ottobre 1983 concernente delega al prefetto di Napoli per l'espletamento dell'attività di soccorso e di assistenza in favore della popolazione interessata dal fenomeno bradisismico. (Ordinanza n. 157/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Vista la propria ordinanza n. 19/FPC del 7 ottobre 1983;

Vista la nota n. 571/BRA/GAB del 15 marzo 1984 con la quale il prefetto di Napoli chiede che venga prorogata di sei mesi la concessione del contributo di L. 350.000 a favore dei nuclei familiari puteolani sgomberati a causa del bradisismo;

Ritenuta la necessità di aderire a tale richiesta in considerazione della persistenza del fenomeno bradisismico;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Le disposizioni contenute nell'ordinanza n. 19/FPC del 7 ottobre 1983, concernente delega al prefetto di Napoli per l'espletamento dell'attività di soccorso e di assistenza in favore della popolazione interessata dal fenomeno bradisismico, sono prorogate di sei mesi.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 marzo 1984

Il Ministro: SCOTTI

(1655)

Costituzione della commissione per l'esame degli aspetti tecnico-amministrativi per la realizzazione di un sistema informativo per la protezione civile. (Ordinanza numero 158/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 12 settembre 1983 concernente delega di poteri al Ministro per il coordinamento della protezione civile;

Considerato che per un più puntuale intervento di questo ufficio in caso di calamità, sia per l'emergenza che per la previsione e prevenzione, è indispensabile istituire un valido sistema informativo anche in relazione agli apparati già funzionanti presso altre amministrazioni;

Ravvisata la necessità di approfondire i vari aspetti del delicato problema;

Sentito il Ministero del tesoro - Provveditorato generale dello Stato, per gli elementi tecnici relativi ai più moderni sistemi di informatica;

Ritenuto opportuno costituire una apposita commissione mista composta di funzionari di questo ufficio ed esperti del Provveditorato generale dello Stato;

Considerato che il Provveditorato generale dello Stato ha designato a far parte della commissione il dott. Paolo Sorgi e l'ing. Paolo Gentile;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria normativa;

Dispone:

Art. 1.

E' istituita presso l'ufficio del Ministro per il coordinamento della protezione civile una commissione con lo scopo di approfondire i vari aspetti tecnico-amministrativi per la realizzazione di un sistema informativo per la protezione civile.

Art. 2.

La commissione di cui al precedente articolo è così composta:

Presidente:

capo di gabinetto del Ministro per il coordinamento della protezione civile.

Componenti:

Panariello dott. Luigi;

Nardi gen. Dante;

Marinelli ing. Sandro;

De Simone col. Antonio;

Seller ing. Corrado;

Gentile ing. Paolo;

Sorgi dott. Paolo.

Svolgerà le funzioni di segretario il dott. Renzo Liberati dell'Ufficio legislativo.

Art. 3.

Le spese per il funzionamento della commissione sono a carico del fondo per la protezione civile, di cui all'art. 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, nella legge 12 novembre 1982, n. 547.

La misura del compenso sarà determinata in conformità alle disposizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, e successive modificazioni e integrazioni.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 marzo 1984

Il Ministro: SCOTTI

(1656)

Provvedimenti per la sistemazione definitiva dei nuclei familiari ospitati nei campi containers del comune di Napoli. (Ordinanza n. 14/84).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874;

Visto il decreto-legge 28 febbraio 1976, n. 19;

Considerato che nel corso della riunione, tenuta presso la prefettura di Napoli il 18 febbraio 1984 per l'esame della drammatica situazione nella quale ancora oggi, a quasi quattro anni dal terremoto, sono costretti a vivere alcune migliaia (circa quindicimila) di persone sistemate precariamente in 52 campi containers, è, tra l'altro, emersa l'imporogabile necessità di procedere all'acquisto di nuovi alloggi da aggiungere ai 28 mila già previsti per la ricostruzione;

Tenuto conto che nel corso della stessa riunione è stato unanimamente richiesto il graduale smantellamento dei campi *containers;*

Ravvisata l'urgente necessità di provvedere alla sistemazione in alloggi definitivi dei nuclei familiari terremotati, in atto sistemati in condizioni assai disagiate e, in alcuni casi, al limite della vivibilità per effetto dello stato di degrado degli alloggi precari in cui sono costretti a vivere;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Il comune di Napoli procederà ad una capillare ricognizione dei nuclei familiari, in atto sistemati nei campi containers ed individuerà quelli effettivamente terremotati.

Art. 2.

Sulla base della consistenza dei nuclei familiari terremotati, individuati ai sensi del precedente art. 1, il comune di Napoli redigerà un apposito piano di acquisto di immobili e formerà una graduatoria dei destinatari degli immobili da acquistare, avvalendosi della commissione istituita dal commissario del comune stesso con decreto n. 585/13 del 3 novembre 1983.

Art. 3.

Per il reperimento degli alloggi disponibili per la vendita, il sindaco di Napoli può prendere in considerazione offerta di vendita da chiunque proveniente.

Reperiti gli immobili ed acquisite le offerte di vendita relative, il sindaco le sottopone alle valutazioni dell'ufficio tecnico erariale che esprime il parere sulla congruità del prezzo nel termine massimo di trenta giorni dalla data della richiesta.

Art. 4.

Il sindaco, ricevuta la dichiarazione con la quale la parte si impegna alla vendita dell'immobile al prezzo ritenuto congruo dall'U.T.E., trasmette l'intero carteggio alla gestione stralcio del commissario per le zone terremotate della Basilicata e della Campania per l'approvazione e per la copertura della spesa.

Art. 5.

La gestione stralcio del commissario per le zone terremotate della Basilicata e della Campania, nell'ambito dell'accantonamento relativo al rimborso di spese al comune di Napoli, può procedere ai pagamenti per acquisto di immobili, fino ad un limite massimo di 50 miliardi, previa individuazione dell'onere da annullare.

Art. 6.

Gli immobili acquistati per effetto della presente ordinanza sono acquisiti al patrimonio comunale.

Art. 7.

Per i containers, che per effetto della presente ordinanza si renderanno liberi, l'ufficio speciale regionale per la Campania provvederà alla immediata rimozione degli stessi mediante l'affidamento del relativo lavoro a ditte specializzate. Nella convenzione sarà previsto anche il trasporto di containers nel luogo di raccolta che preventivamente dovrà essere indicato dal nucleo recupero beni mobili del Ministero della difesa.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 marzo 1984

Il Ministro: SCOTTI

(1664)

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE (DESIGNATO PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DI CUI ALL'ART. 32 DELLA LEGGE 14 MAGGIO 1981, N. 219)

Abbreviazione dei termini per le procedure espropriative relative agli interventi di cui all'art. 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219.

IL MINISTRO

DESIGNATO PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DI CUI ALL'ART. 32 DELLA LEGGE 14 MAGGIO 1981, N. 219

Visto l'art. 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187, il quale, tra l'altro, attribuisce al Ministro designato tutte le competenze per le procedure di occupazione e di esproprio, da svolgersi con le modalità di cui all'art. 80 della legge n. 219/81;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 9 agosto 1983;

Visto il decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19;

Visto l'art. 80 della legge 14 maggio 1981, n. 219;

Visto l'art. 8 delle convenzioni tra il Ministro designato, concedente, ed i concessionari o raggruppamenti in associazione temporanea di imprese, concessionari, per la realizzazione degli interventi di cui al succitato art. 32;

Ritenuta l'assoluta necessità ed urgenza di addivenire alla acquisizione delle aree occorrenti;

Avvalendosi dei poteri eccezionali conferitigli ed in deroga ad ogni diversa disposizione vigente;

Dispone:

Art. 1.

Ai concessionari del Ministro designato è data facoltà di richiedere l'emissione del decreto di esproprio delle aree occorrenti, pur nella sussistenza dei requisiti per la cessione volontaria delle medesime.

In tale evenienza, titolo per la corresponsione delle maggiorazioni previste per i casi di cessione volontaria è costituito dalla sola proposta di cessione volontaria, tempestivamente avanzata dalla ditta esproprianda.

Rimangono ferme le vigenti norme di legge relative alla corresponsione dell'acconto dell'80 % dell'indennità dovuta.

Art. 2.

Ove intendano procedere ai sensi del precedente art. 1, i concessionari, trascorso il termine di trenta giorni dalla ricezione della proposta di cessione volontaria procederanno al versamento alla Cassa depositi e prestiti competente per territorio delle indennità di espropriazione e occupazione con le maggiorazioni previste per il caso di cessione volontaria, o del saldo di essa, ove sia stato corrisposto l'acconto delle indennità medesime.

Nel caso in cui non sia stata acquisita la prova della qualità di coltivatore diretto, a norma del successivo art. 5, sarà versata l'indennità, o il saldo di essa, con la sola maggiorazione del 50% prevista dall'art. 12 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni; ove la prova della qualità di coltivatore diretto sia resa in tempo successivo, l'indennità versata sarà debitamente integrata.

Effettuato il deposito delle indennità, il concessionario chiederà l'emissione del decreto di esproprio nei confronti dei proprietari secondo le risultanze catastali.

Art. 3.

Nel caso in cui si proceda all'acquisizione degli immobili mediante cessione volontaria, i concessionari convocheranno dinanzi a notaio i soggetti offerenti per il rogito dell'atto di consensuale trasferimento della proprietà degli immobili stessi.

La prova della qualità di coltivatore diretto sarà fornita con la modalità di cui al successivo art. 5.

Ove, nel termine di sei mesi dall'offerta di cessione volontaria o, per le offerte già avvenute, dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, l'offerente non abbia consentito il perfezionamento dell'atto di trasferimento, i concessionari procederanno a norma dell'art. 2 della presente ordinanza.

Art. 4.

Ai soggetti che abbiano percepito acconti sulla indennità di espropriazione ed occupazione è fatto obbligo di rendere prova del titolo di proprietario o proprietario coltivatore diretto, pena la restituzione della somma percepita, maggiorate degli interessi al tasso ufficiale di sconto.

Nel caso in cui si proceda con la modalità di cui all'art. 2, il provvedimento di svincolo delle indennità depositate costituisce prova della proprietà dell'immobile, ai fini di cui al presente articolo.

Art. 5.

Costituisce prova della qualità di coltivatore diretto la seguente documentazione:

certificato di attuale iscrizione al servizio dei contributi agricoli unificati;

ovvero in via alternativa,

dichiarazione del sindaco del comune entro cui ricade il fondo interessato, rilasciata dietro effettuazione di idonei accertamenti, attestante la qualità di coltivatore diretto in capo all'accettante alla data di immissione in possesso del fondo da parte dell'espropriante.

Art. 6.

L'indennità aggiuntiva di cui al secondo comma dell'art. 17 della legge n. 865/71 sarà interamente corrisposta dietro presentazione della seguente documentazione:

a) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da parte del presunto avente diritto, con la quale il medesimo afferma di possedere la propria qualità da oltre un anno dalla data dell'avviso di cui al nono comma dell'art. 80 della legge 14 maggio 1981, n. 219;

b) analoga dichiarazione, resa dal proprietario del fondo con la quale il medesimo afferma la qualità di fittavolo, mezzadro, colono o compartecipante del dichiarante di cui sub *a)* dalla medesima data.

Art. 7.

La presente ordinanza costituisce autorizzazione al deposito delle indennità per tutti i casi ivi contemplati.

Art. 8.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno successivo la pubblicazione.

Roma, addì 21 marzo 1984

Il Ministro: SCOTTI

(1717)

REGIONE MARCHE

Aggiornamento delle analisi, chimica e microbiologica, riportate sulle etichette dell'acqua minerale « Orianna »

Si comunica che la società di fatto « Massari Gino e Giannino », stabilimento Terme di Carignano-Fano (Pesaro), con decreto del presidente della giunta regionale 30 gennaio 1984, n. 15252, è stata autorizzata — secondo le norme del decreto ministeriale 22 giugno 1977 — all'aggiornamento delle analisi, chimica e microbiologica, riportate sulle etichette dell'acqua minerale naturale « Orianna », approvate con decreto ministeriale 22 giugno 1979, n. 1947. Le etichette dovranno essere conformi agli esemplari allegati al decreto ministeriale 22 giugno 1979, n. 1947, ed i recipienti dell'acqua minerale « Orianna » non devono essere contrassegnati con altri stampati, oltre ai predetti, salvo l'aggiornamento delle analisi di cui sopra.

(1626)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Avviso di rettifica al bando concernente: « Concorsi pubblici, per esami, a trecentoventidue posti complessivi di addetto ai servizi di pulizia della seconda qualifica funzionale dell'Amministrazione civile dell'interno ». (Bando pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 79 del 20 marzo 1984).

Nel bando citato in epigrafe, all'art. 1, penultimo comma, anziché: « Dei *nove* posti messi a concorso nella regione Trentino-Alto Adige, *tre* sono ripartiti in uffici siti nella provincia di Bolzano », leggasi: « Dei *sei* posti messi a concorso nella regione Trentino-Alto Adige, *due* sono ripartiti in uffici siti nella provincia di Bolzano ».

(1730)

CORTE DEI CONTI

Avviso di rettifica alla graduatoria generale del concorso, per esami, a ventotto posti di coadiutore dattilografo nel ruolo del personale di dattilografia. (Graduatoria pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » n. 75 del 15 marzo 1984).

Nella graduatoria citata in epigrafe, all'art. 1, n. 30, in luogo di: « Pinti Virginia (nata il *16* dicembre 1960) », leggasi: « Pinti Virginia (nata il *26* dicembre 1960) ».

(1680)

ISTITUTO STORICO ITALIANO PER L'ETÀ MODERNA E CONTEMPORANEA

Concorso a tre posti di alunno presso la scuola di storia moderna e contemporanea per un triennio

E' indetto un concorso a tre posti di alunno così ripartiti:

due posti riservati a professori di ruolo degli istituti di istruzione secondaria;

un posto riservato a studiosi, anche se non abbiano uffici di ruolo alle dipendenze dello Stato.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al regio decreto-legge 9 novembre 1925, n. 2157 e al decreto ministeriale 10 novembre 1936 e successive modifiche.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dai documenti di rito, scade il sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea, via Michelangelo Caetani, 32 - 00186 Roma.

(1632)

REGIONE BASILICATA

Concorsi a posti di primario ospedaliero e dirigente sanitario presso unità sanitarie locali

In esecuzione a deliberazione della giunta regionale 7 febbraio 1984, n. 498 e 13 marzo 1984, n. 909, sono indetti concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura dei seguenti posti di primario ospedaliero e dirigente sanitario vacanti nelle piante organiche provvisorie delle unità sanitarie locali della regione Basilicata:

un posto di primario di medicina generale presso l'ospedale di Rionero in Vulture della U.S.L. n. 1;

cinque posti di primario di laboratorio di analisi presso i seguenti ospedali:

un posto presso l'ospedale di Rionero in Vulture della U.S.L. n. 1;
un posto presso l'ospedale di Venosa della U.S.L. n. 1;
un posto presso l'ospedale di Maratea della U.S.L. n. 4;
un posto presso l'ospedale di Chiaromonte della U.S.L. numero 5;
un posto presso l'ospedale di Tricarico della U.S.L. n. 6;

sette posti di primario di radiologia presso i seguenti ospedali:

un posto presso l'ospedale di Rionero in Vulture della U.S.L. n. 1;
un posto presso l'ospedale di Pescopagano della U.S.L. numero 1;
un posto presso l'ospedale di Maratea della U.S.L. n. 4;
un posto presso l'ospedale di Chiaromonte della U.S.L. numero 5;
un posto presso l'ospedale di Policoro della U.S.L. n. 7;
un posto presso l'ospedale di Stigliano della U.S.L. n. 7;
un posto presso l'ospedale di Tinchi della U.S.L. n. 7;

un posto di primario di nefrologia presso l'ospedale di Potenza della U.S.L. n. 2;

quattro posti di primario di pediatria presso i seguenti ospedali:

un posto presso l'ospedale di Villa d'Agri della U.S.L. numero 3;
un posto presso l'ospedale di Matera della U.S.L. n. 6;
un posto presso l'ospedale di Melfi della U.S.L. n. 1;
un posto presso l'ospedale di Stigliano della U.S.L. n. 7;

un posto di primario del centro trasfusionale presso l'ospedale di Villa D'Agri della U.S.L. n. 3;

un posto di primario di ortopedia presso l'ospedale di Stigliano della U.S.L. n. 7;

un posto di primario di anestesia presso l'ospedale di Tinchi della U.S.L. n. 7;

un posto di primario di neurologia-dirigente sanitario del centro di riabilitazione psico-motoria di Acerenza della U.S.L. numero 2.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al dipartimento regionale della sicurezza sociale in Potenza.

(1633)

PROVINCIA DI FOGGIA

Concorsi a posti di personale sanitario presso i servizi psichiatrici

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso i servizi dipartimentali di tutela della salute mentale, ai seguenti posti appresso specificati distribuiti per unità sanitaria locale:

un posto di primario psichiatra;
due posti di aiuto psichiatra;
undici posti di assistente psichiatra;
dodici posti di psicologo;
un posto di sociologo;
undici posti di assistente sociale;
undici posti di assistente sanitaria visitatrice.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 24 del 10 aprile 1984.

Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è stato prorogato al 15 giugno 1984 esclusivamente per gli undici posti di assistente psichiatra.

(1681)

R E G I O N I

REGIONE BASILICATA

LEGGE REGIONALE 20 febbraio 1984, n. **3**.

Modifiche alla legge regionale 2 giugno 1983, n. 15, e rideterminazione della pianta organica del personale regionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 6 *del* 24 *febbraio* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La tabella organica di cui all'art. 26 della legge regionale 25 luglio 1974, n. 16 e sue successive modificazioni ed integrazioni, risulta così costituita alla data del 31 dicembre 1982:

Livello	Qualifiche funzionali	Dotazione
—	—	—
1	Livello I	—
2	Livello II	79
3	Livello III	82
4	Livello IV	348
5	Livello V	506
6	Livello VI	187
7	Livello VII	156
8	Livello VIII	89
	Totale . .	1.447

Art. 2.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 20 febbraio 1984

AZZARA'

LEGGE REGIONALE 20 febbraio 1984, n. **4**.

Concessione contributi in conto interessi a favore dei consorzi di difesa delle colture di pregio da avversità atmosferiche.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 6 *del* 24 *febbraio* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Regione, in attesa che lo Stato, a norma dell'art. 10, quinto comma, punto 2, della legge 15 ottobre 1981, n. 590 versi ai consorzi di difesa legalmente costituiti in Basilicata l'importo del concorso previsto, autorizza, a favore dei consorzi medesimi, la concessione di un prestito a tasso agevolato della durata massima di un anno.

Per le somme eccedenti le disponibilità del consorzio, risultanti dal tesoriere cassiere, ai fini del versamento alla convenzione assicurazioni agevolate (C.A.A.) dei premi assicurativi, la Regione assume a proprio carico l'onere di spesa pari al 75% del tasso massimo di riferimento fissato con decreto ministeriale.

Art. 2.

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno 1984, valutato in lire 100 milioni, farà carico con i fondi del cap. 3430 « Anticipazioni per interventi diretti a fronteggiare danni causati da pubbliche calamità nel settore dell'agricoltura ».

La giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di bilancio in termini di competenza di cassa.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 20 febbraio 1984

AZZARA'

(1321)

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 24 gennaio 1984, n. **6**.

Modifica del termine di cui al terzo comma dell'art. 2 della legge regionale 15 dicembre 1981, n. 69 « Contributo straordinario per la realizzazione di una centrale fotovoltaica in comune di Boscochiesanuova ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 4 *del* 27 *gennaio* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il terzo comma dell'art. 2 della legge regionale 15 dicembre 1981, n. 69, è così modificato:

« La giunta regionale dispone la revoca del contributo qualora la centrale fotovoltaica di cui all'art. 1 non sia stata ultimata entro il 30 giugno 1984 ».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 24 gennaio 1984

BERNINI

(765)

LEGGE REGIONALE 31 gennaio 1984, n. **7**.

Bilancio di previsione della regione del Veneto per l'anno finanziario 1984 e bilancio pluriennale 1984-86.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 5 *del* 3 *febbraio* 1984)

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 31 gennaio 1984, n. **8**.

Provvedimento generale di rifinanziamento di leggi regionali in diversi settori di intervento.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 5 *del* 3 *febbraio* 1984)

(*Omissis*).

(1142)

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI BOLZANO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 2 dicembre 1983, n. **30.**

Regolamento di esecuzione della legge provinciale 30 giugno 1983, n. 20, riguardo alla determinazione provvisoria dei comprensori di comuni quali ambiti territoriali dei centri sociali.

(*Pubblicato nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 1 *del* 3 *gennaio* 1984)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la legge provinciale 30 giugno 1983, n. 20, concernente « Nuove provvidenze in favore dei soggetti portatori di handicaps », e in particolare l'art. 9, secondo comma, della medesima che prevede la determinazione, con regolamento di esecuzione, dei comprensori di comuni quali ambiti territoriali degli istituendi centri sociali;

Visto il proprio decreto del 31 agosto 1983, n. 11, con il quale previa relativa deliberazione della giunta provinciale è stato emanato detto regolamento di esecuzione;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 5681 del 30 settembre 1983, con la quale è stato approvato un nuovo regolamento di esecuzione della succitata legge provinciale riguardo alla determinazione provvisoria dei comprensori di comuni quali ambiti territoriali dei centri sociali;

In esecuzione della succitata deliberazione;

Decreta:

Il proprio decreto del 31 agosto 1983, n. 11, è revocato.

E' emanato l'accluso regolamento di esecuzione della legge provinciale 30 giugno 1983, n. 20, riguardo alla determinazione provvisoria dei comprensori di comuni quali ambiti territoriali dei centri sociali.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, addì 2 dicembre 1983

Il presidente: MAGNAGO

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *dicembre* 1983
Registro n. 14, *foglio n.* 87

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE ALLA LEGGE PROVINCIALE 30 GIUGNO 1983, N. 20 « DETERMINAZIONE PROVVISORIA DEI COMPRENSORI DEI COMUNI CHE COSTITUISCONO GLI AMBITI TERRITORIALI DEI CENTRI SOCIALI PER HANDICAPPATI ».

Articolo unico

Gli ambiti territoriali dei centri sociali per handicappati di cui alla legge provinciale 30 giugno 1983, n. 20, sono costituiti dai seguenti comprensori di comuni:

1) *centro sociale Bolzano città*: l'ambito territoriale è costituito dal comune di Bolzano;

2) *centro sociale del circondario di Bolzano e valli limitrofe*:

l'ambito territoriale è costituito dal compresorio dei seguenti comuni: Castelrotto, Fiè, Tires, Cornedo all'Isarco, Nova Levante, Nova Ponente, Renon, Sarentino, Meltina, Terlano, Andriano, Nalles, Laives, San Genesio Atesino;

Appiano sulla Strada del Vino, Caldaro sulla Strada del Vino, Termeno sulla Strada del Vino, Cortaccia sulla Strada del Vino, Magrè sulla Strada del Vino, Salorno, Egna, Montagna, Trodena, Aldino, Ora, Vadena, Bronzolo, Anterivo, Cortina sulla Strada del Vino;

Selva Gardena, Santa Cristina Valgardena, Ortisei;

3) *centro sociale di Brunico, Bressanone, relativi circondari e valli laterali*:

l'ambito territoriale è costituito dal comprensorio dei seguenti comuni: Brennero, Vipiteno, Racines, Val di Vizze, Campo di Trens, Fortezza, Rio di Pusteria, Vandoies, Rodengo, Naz Sciaves, Varna, Luson, Bressanone, Velturno, Chiusa, Villandro, Barbiano, Ponte Gardena, Laion, Funes;

Sesto, San Candido, Dobbiaco, Valle di Casies, Villabassa, Braies, Monguelfo, Valdaora, Rasun Anterselva, Brunico, Gais, Campo Tures, Valle Aurina, Predoi, Selva dei Molini, Falzes, Chienes, San Lorenzo di Sebato, Terento, Perca;

Marebbe, San Martino in Badia, La Valle, Badia, Corvara in Badia;

4) *centro sociale di Merano, Silandro, relativi circondari e valli laterali*:

l'ambito territoriale è costituito dal compresorio dei seguenti comuni: Moso in Passiria, San Leonardo in Passiria, San Martino in Passiria, Rifiano, Scena, Caines, Tirolo, Avelengo, Merano, Lagundo, Marlengo, Cermes, Verano, Parcines, Lana, Postal, Gargazzone, Tesimo, Lauregno, Proves, Senale-S. Felice, Plaus, San Pancrazio, Ultimo, Naturno;

Curon Venosta, Malles Venosta, Tubre, Glorenza, Sluderno, Prato allo Stelvio, Stelvio, Lasa, Martello, Silandro, Laces, Senales, Castelbello-Ciardes.

(630)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie di:
BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
— presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.
La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1984

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	81.000
	semestrale	L.	45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	113.000
	semestrale	L.	62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	108.000
	semestrale	L.	60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	96.000
	semestrale	L.	53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	186.000
	semestrale	L.	104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	31.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia		Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L.	1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L.	1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L.	1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L.	1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagine cadauna	L.	6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L.	1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L.	1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L.	1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	73.000
Abbonamento semestrale	L.	40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082227